SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

288ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 GIUGNO 1978

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente . . . . . *Pag.* 12357

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 12355

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 12356

Cancellazione dall'ordine del giorno del disegno di legge n. 1176 12356

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 12355

Presentazione di relazioni 12356

Discussione:

« Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti di affitto » **(133)**, d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Norme in materia di contratti agrari » **(258)**, d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » **(338)**, d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori;

« Norme sui contratti agrari » **(463)**, d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » **(579)**, d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

norme di conduzione agricola » **(596)**, d'iniziativa del senatore Balbo:

BRUGGER (*Misto-SVP*) . . . . . *Pag.* 12390
CACCHIOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 12358
CAMPOPIANO (*PSI*) 12359
FABBRI (*PSI*), *relatore* 12358
LAZZARI (*Sin. Ind.*) 12374
PEGORARO (*PCI*) 12377
TRUZZI (*DC*) 12365

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Nomina del commissario liquidatore *Pag.* 12357

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE (ISPI)

Trasmissione da parte del Ministero degli affari esteri del bilancio consuntivo . . . 12357

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

PITTELLA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 22 giugno 1978, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BOMBARDIERI, BORGHI, CARBONI, RAMPA, GRAZIOLI, SANTI, CODAZZI Alessandra e GIACOMETTI. — « Allineamento del valore punto di scala mobile dei dipendenti delle abolite imposte di consumo a quello previsto per i dipendenti statali » (1264);

BAUSI, ROSI, GUSSO, DE CAROLIS e DEGOLA. — « Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi » (1265),

FORMA, TALAMONA, ARIOSTO, OCCHIPINTI e BERTONE. — « Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951. n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (1266).

In data 22 giugno 1978, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Rifinanziamento e modifiche della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio » (1267).

In data 23 giugno 1978, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della difesa:

« Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica » (1268);

dal Ministro del commercio con l'estero:

« Liquidazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.) » (1269).

In data 24 giugno 1978, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei trasporti:

« Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per l'adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione » (1270).

In data 26 giugno 1978, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (secondo provvedimento) » (1271).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba

d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo e Scambi di Note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975 » (1181), previ pareri della 2ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con Protocollo finale, firmata a Vaduz l'11 novembre 1976 » (1186), previ pareri della 2ª e della 11ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

SIGNORI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate » (1226), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 10ª* (Industria, commercio, turismo):

TALAMONA ed altri. — « Riassetto istituzionale delle Camere di commercio » (1252), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . In data 22 giugno 1978, a nome della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), il senatore Fabbri ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

CHIELLI ed altri. — « Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti di affitto » (133);

ZAVATTINI ed altri. — « Norme in materia di contratti agrari » (258);

FABBRI Fabio ed altri. — « Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » (338);

MAZZOLI ed altri. — « Norme sui contratti agrari » (463);

BUZIO ed altri. — « Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » (579);

BALBO. — « Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (596).

Sugli stessi disegni di legge, nella stessa data, il senatore Balbo ha presentato una relazione di minoranza.

In data 23 giugno 1978, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), il senatore Petrella ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (1240).

Annunzio di cancellazione dall'ordine del giorno del disegno di legge n. 1176

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, concernente l'attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » (1176) è cancellato dall'ordine del giorno per decorso dei termini di conversione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E Nella seduta del 21 giugno 1978, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei di-

pendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 » (768).

Nella seduta del 22 giugno 1978, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: « Modifica della tabella IV, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e requisiti del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie da destinare al servizio ispettivo » (1217).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente nazionale sordomuti, per gli esercizi dal 1972 al 1976 (*Doc.* XV, n. 88).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro degli affari esteri

P R E S I D E N T E . Il Ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1977, n. 488, il bilancio consuntivo corredato della relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) nell'anno 1977 nonchè della relazione della Direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica.

Tale documento sarà trasmesso alla 3ª Commissione permanente.

Annunzio di comunicazione di nomina da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

P R E S I D E N T E . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell'avvocato Enrico Spadola a Commissario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Discussione dei disegni di legge:

« Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti di affitto » (133), d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Norme in materia di contratti agrari » (258), d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » (338), d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori;

« Norme sui contratti agrari » (463), d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » (579), d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (596), d'iniziativa del senatore Balbo

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti in affitto », d'iniziativa dei senatori Chielli, Gadaleta, Miraglia, Pegoraro, Sassone, Talassi Giorgi Renata, Vitale Giuseppe, Zavattini, Boldrini Cleto, Mascagni, Ferrucci, Ziccardi, Giacalone, Pinna, Bertone, Bacicchi, Pollastrelli, Rossi Raffaele e Fermariello; « Norme in materia di contratti agrari », d'iniziativa dei senatori Zavattini, Di Marino,

Pegoraro, Miraglia, Chielli, Gadaleta, Sassone, Talassi Giorgi Renata, Vitale Giuseppe, Boldrini Cleto, Mascagni, Rossi Raffaele, Pollastrelli, Ferrucci, Ziccardi, Giacalone, Pinna, Bertone, Bacicchi, Marangoni e Fermariello; « Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto », d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio, Di Nicola, Maravalle, Finessi, Scamarcio, Dalle Mura e Lepre; « Norme sui contratti agrari », d'iniziativa dei senatori Mazzoli, Cacchioli, Brugger, Pecoraro, Noè, Degola, Rampa, Forma, De Zan, Segnana, Baldi, Santonastaso, Foschi, Gusso e Rosi; « Norme per la trasformazione dei contratti associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune », d'iniziativa dei senatori Buzio, Ariosto, Occhipinti, Riva, Roccamonte e Schietroma; « Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola », d'iniziativa del senatore Balbo.

CACCHIOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCHIOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, desidero solo dichiarare in via preliminare che questa mattina sostituisco il ministro Marcora che è in procinto di partire per la Danimarca per impegni di Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

FABBRI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero soltanto aggiungere alcune brevissime considerazioni, che mi sembrano opportune, alla mia relazione scritta.

Per un proficuo avvio del dibattito è il caso di precisare che l'esame dell'Assemblea deve riferirsi non soltanto al testo dell'articolato approvato in Commissione, ma anche all'insieme degli emendamenti che ho presentato come relatore, ma che sono il frutto di un'ampia discussione svoltasi in Commissione.

Lo scopo di questi emendamenti è duplice: per un verso dare attuazione ai princìpi programmatici contenuti nella sentenza n. 153 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di alcune delle vigenti norme sui patti agrari; raccogliere, per altro verso, le indicazioni pervenute dalla Commissione giustizia. In ordine al parere di tale Commissione vale la pena di segnalare l'adesione al suggerimento per quanto riguarda i criteri e le regole della risoluzione per inadempimento. Importante è anche l'adeguamento ai princìpi fissati nella statuizione della Corte costituzionale per quanto riguarda l'allargamento della forcella con coefficienti di moltiplicazione tali da consentire una reale rivalutazione dei canoni di affitto; la composizione delle commissioni tecniche provinciali; la maggiorazione del canone in favore del proprietario che abbia eseguito le migliorie; il conguaglio dei canoni relativi al periodo pregresso. L'adeguamento è risultato particolarmente agevole, in quanto, prima ancora della pronuncia della Corte costituzionale, gli indirizzi fondamentali del provvedimento in gestazione si ispiravano appunto all'esigenza di superare le disfunzioni, gli squilibri e le sperequazioni verificatisi in passato.

La seconda integrazione, onorevoli colleghi, è di natura più direttamente politica. È il caso di sottolineare, come è stato fatto, forse in modo adeguato, nella relazione, che con l'approvazione, da parte di tutte le forze politiche che formano l'attuale maggioranza di Governo e che sono presenti in Commissione, del testo predisposto dalla Commissione 9ª, si è inteso anche dare attuazione ad uno dei punti non secondari degli accordi di Governo. In qualche occasione l'intesa non è risultata facile. Anche per questo è doveroso,

sotto il profilo politico, sottolineare lo sforzo di convergenza che si è verificato. Sono stati necessari parecchi mesi, ma a paragone di altri settori in cui i progetti non riescono mai a concretarsi, la soluzione raggiunta in questo caso è un segno positivo da sottolineare.

Attendiamo ora, non senza interesse, di essere confortati dall'atteggiamento del Governo; il quale, nel corso dell'elaborazione del provvedimento, ha assunto spesso una posizione distaccata, per non dire qualche volta agnostica, a parte l'impegno personale del senatore Cacchioli, che è stato protagonista del dibattito, anche prima di essere chiamato a far parte del Governo. Specialmente dopo alcune recenti prese di posizione contraddittorie da parte di membri del Governo diviene politicamente significativo conoscere — e non vogliamo nutrire perplessità preventive in proposito — l'adesione chiara ed univoca del Governo ai princìpi ed alle scelte che informano la normativa definita con un positivo accordo tra le forze politiche in sede parlamentare.

Il terzo chiarimento infine serve a spiegare il tono della relazione, per quanto riguarda il giudizio che si può dare sulla portata innovativa del provvedimento e sull'incidenza che esso avrà nella realtà sociale delle campagne. Il fervore, che a qualcuno può apparire eccessivo, nella motivazione e nelle analisi contenute nella relazione è il riflesso della serietà e della profondità del dibattito che si è svolto in Commissione. Siamo i primi ad essere critici ed autocritici nei confronti del nostro lavoro. Crediamo però di dover sottolineare che lo sforzo di elaborazione è stato intenso e rigoroso; proprio perchè, spogli da ogni propensione apologetica sui risultati della nostra attività, ne ravvisiamo i limiti. Sappiamo che il nuovo testo si inserisce in una legislazione stratificata e frammentaria, sottoposta ai movimenti sussultori conseguenti al conflitto-collaborazione tra Parlamento e Corte costituzionale.

Sotto questo profilo il tentativo concluso è in certo senso un aggiustamento rispetto al sistema già sperimentato in precedenza; e tuttavia crediamo di poter dire che non si tratta soltanto di una sanatoria del passato. Anche se molte delle misure introdotte arrivano in ritardo, le novità non sono poche: la cessazione del regime vincolistico, la lunga durata del contratto d'affitto, il superamento definitivo della mezzadria e della colonìa, la riconduzione di ogni rapporto agrario diverso da quello della proprietà diretta, singola o associata, al contratto di affitto sulla base di un canone al riparo da ogni sperequazione; ed ancora: la restituzione di un adeguato spazio dialettico all'autonomia dei privati attraverso il riconoscimento degli accordi stipulati anche in deroga alle nuove norme, ma pur sempre nell'alveo delle medesime, con l'assistenza delle organizzazioni professionali. Si tratta di altrettante scelte di cambiamento di non trascurabile importanza, capaci di avvicinare la nostra realtà agricola a quella degli altri paesi europei. Una legge come quella che viene proposta, che vuole esaltare il ruolo delle imprese, guardando con un occhio preferenziale a chi coltiva direttamente la terra, senza mortificare gli investimenti della proprietà, non si propone soltanto di sanare alcune contraddizioni del passato, ma chiude in certo senso un ciclo e, almeno potenzialmente, ne apre un altro.

Desidero infine ringraziare tutti i colleghi della Commissione e rivolgere un apprezzamento particolare per il contributo che la segreteria della Commissione agricoltura ha dato per la definizione del testo del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Campopiano. Ne ha facoltà.

C A M P O P I A N O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il senatore Fabbri con la sua postilla aggiuntiva alla relazione ci ha invitato a tener presenti, nella discussione, anche gli emendamenti predisposti in sede di Commissione come un ulteriore sforzo di conciliazione tra posizioni contrapposte al fine di varare questo progetto di legge.

Ritengo tuttavia di dover contenere il mio discorso toccando solo le linee generali del disegno di legge, su alcuni aspetti del quale ho alcune riserve e critiche da avanzare. Tuttavia i punti di dissenso e di riserva non comportano assolutamente come conseguenza un voto negativo, anzi anticipo il voto di adesione del Gruppo del partito socialista italiano, anche se cercheremo nei limiti del possibile di migliorare il testo in direzione dei convincimenti e delle propensioni del Gruppo cui appartengo.

Il disegno di legge unificato, relativo ai contratti agrari, costituisce il risultato di un lavoro lungo, attento e travagliato della Commissione agricoltura. Esso tuttavia è giunto alla discussione di quest'Aula con contorni tutt'altro che pacifici. Basterebbe la constatazione che mentre da una parte è accompagnato dalla relazione del senatore Fabbri, ampia, dettagliata, scrupolosa, sofferta, nel tentativo di conciliare posizioni contrapposte, nello sforzo di buona volontà di dare vita ad una regolamentazione che, salvando nei limiti del possibile le varie esigenze, dischiuda nel campo dell'uso della terra una qualche ragionevole via d'uscita adeguata alle esigenze della società, dall'altra parte è accompagnato dalle osservazioni del Governo le quali mi hanno dato l'impressione di un siluro lanciato contro il disegno di legge.

È pur vero che la materia è delicata per gli « ancestrali interessi sociali oltre che economici che essa implica » (così si legge nelle osservazioni del Governo) ma il compito del legislatore è appunto quello di superare situazioni riconosciute socialmente ed economicamente insostenibili, di interpretare le nuove esigenze della società e dell'economia e di favorire l'evoluzione graduale di situazioni gravi nelle campagne.

Certo, vi sono contrasti sociali « ancestrali » da dirimere, tanto ancestrali che sui banchi delle scuole elementari abbiamo appreso che Tiberio e Caio Gracco pagarono con la vita la loro volontà di riforma agraria e sappiamo anche che la borghesia agraria ci ha portato i migliori esempi di squadrismo fascista.

Ma il Governo di unità nazionale, se entra in contrasto con la faticosa opera della Commissione, alimenta il dubbio che intenda perseguire obiettivi difformi da quelli perseguiti dalla maggioranza che lo sostiene. Abbandoniamo, per carità, i contrasti « ancestrali » e veniamo ad esaminare senza animosità e senza preconcetti la situazione che di fatto si è determinata nella nostra società nel corso degli anni che hanno seguìto l'ultimo conflitto mondiale. Il cosiddetto miracolo economico, cioè il forte impulso dato all'industrializzazione, ha determinato alcuni grossi fenomeni: l'inurbamento caotico, l'abbandono altrettanto caotico delle campagne col conseguente flusso migratorio dalle campagne alle città e dal Sud al Nord, lo sviluppo abnorme del settore terziario, la crescita sproporzionata di enti inutili e di assunzioni parassitarie, la predilezione, specie nel Sud, per impianti industriali a fortissimo consumo energetico e a scarsissimo assorbimento di mano d'opera.

Questi fenomeni possono essere stati voluti o addirittura programmati o possono essere solo derivati da princìpi di economia anarchica. Non intendiamo qui entrare in una discussione di questo genere; certamente però tali fenomeni hanno determinato una crisi economica di vaste proporzioni che è quella che stiamo vivendo da alcuni anni e hanno messo in luce che gli strumenti classici della politica economica si sono rivelati inadeguati ad uscire dalla crisi. Basterebbe citare alcuni esempi macroscopici: il problema della casa, il problema dei prodotti alimentari e del loro costo, il problema delle strutture dell'agricoltura, il problema dell'energia, il problema della disoccupazione. Si tratta di fatti enormi che impegnano e si impongono tutti assieme all'attenzione del legislatore, che è chiamato a risolverli con coraggio e tempestività, pena lo sfascio dello Stato. Le turbolenze manifestatesi nella società in questi ultimi anni, l'ardire delle forze sovvertitrici più o meno occulte, i messaggi meno occulti che sono venuti dalle ultime consultazioni elettorali, specie da quelle referendarie, ma anche da quella di domenica scorsa, dimostrano la sfiducia profonda in questo Stato, lento a comprendere i fenomeni e sostanzialmente abulico nelle decisioni. Occorre reperire strumenti nuovi per cercare di porre rimedio alle

necessità gravi, vincere resistenze enormi. Prendiamo, ad esempio, il problema della casa; a nessuno in buona fede può venire in mente di affidarne la soluzione alla legge del libero mercato. Tuttavia il progetto di legge ad esso relativo è stato bloccato alla Camera e i reiterati rinvii, a sussulto, del regime di proroga, di mese in mese, non valgono certo ad accreditare l'immagine del nostro sistema democratico. Quel disegno di legge contiene elementi innovativi rispetto a quelli del libero mercato. Si è cercata una via nuova di conciliazione tra interessi contrapposti; si cerca di contemperare le esigenze della proprietà con quelle della società. Un tentativo arduo, ma necessario: avremo modo di sperimentare i suoi effetti economici e sociali. Si tratta di una scelta imposta dalla situazione nuova; la liberalizzazione assoluta porterebbe forse allo sfascio sociale e politico.

Parallela è la situazione che si presenta nelle campagne. L'idea della liberalizzazione del mercato della terra è fuori della realtà. Non sono venute esplicite richieste in questa direzione. Si tratta di andare alla ricerca di una composizione di interessi contrapposti che apra una via di uscita che incida sulle leggi del mercato, che sia di rimedio alla fuga dai campi, che richiami alla coltivazione della terra le giovani generazioni che l'hanno abbandonata. Questi obiettivi si raggiungono offrendo ai lavoratori della terra un maggior reddito e un migliore tenore di vita. L'alternativa a questo obiettivo è la libertà del mercato, la concentrazione capitalistica dei terreni ad alto reddito, la schiera dei salariati sempre più nutrita, l'accentuarsi del fenomeno di urbanizzazione. Se si perdono di vista questi fenomeni si finisce col parlare linguaggi diversi; si arriva a conclusioni diverse per quanto riguarda l'interpretazione di punti qualificanti della legge. La durata del contratto di affitto, l'entità del canone, le inadempienze e i loro effetti, l'escomio o diritto di ripresa, la conversione dei contratti associativi in quelli di affitto implicano tutti, alla base, la scelta fondamentale della filosofia della legge.

Problemi diversi sorgono relativamente alle affittanze esistenti ed a quelle nuove possibili. Esiste il problema del « dopo » collegato a quello fondamentale delle migliorie e della « buona uscita ». Cominciamo ad esaminare partitamente alcuni di questi capitoli.

Capitolo della durata; sono singolari le resistenze che si sono avute in ordine alla durata di sedici anni prevista per il contratto di affitto.

Si è cominciato a fare il tira e molla con riferimento all'inizio del rapporto locatizio: 14 anni; 13; 12. È stato messo in opera un mercanteggiamento che riposa su una visione erronea della filosofia della legge. Si è detto in sostanza: « Poichè ci avete bloccato il terreno per tanti anni, poichè abbiamo subìto questa pena, per carità, dateci qualche anno di respiro in più, concedeteci due o tre anni di grazia perchè, attraverso questi anni, possiamo attenuare l'espiazione di una pena troppo lungamente sopportata ». In tal modo la proroga, di per sè, non diviene lo strumento che si innesta nel campo dell'economia agraria perchè produca un qualche cosa di nuovo, ma è come una ghigliottina alla quale bisogna sottostare cercando di essere ghigliottinati il più tardi possibile.

Non si vuol comprendere lo spirito di questa legge nel momento in cui si va a fare il mercanteggiamento degli anni o dei giorni della durata del contratto. Se si ritiene che non è possibile restituire l'uso della terra al libero mercato per le conseguenze assurde che ne deriverebbero, bisogna convenire che la durata di 16 anni del contratto di affitto è necessaria e deve essere uguale per tutti.

Risoluzione e termine di grazia. Quando si leggono le eccezioni di parte governativa (che sono state fatte proprie dalla Commissione giustizia) per quel che riguarda il capitolo della risoluzione e le critiche mosse al « termine di grazia » previsto dal disegno di legge, riscopriamo che l'interpretazione della filosofia del disegno di legge stesso è stata data in chiave negativa. Se davvero vogliamo promuovere una nuova politica agraria, se vogliamo che il contadino si affezioni alla terra, che vi investa, con il suo lavoro, i capitali che riuscirà ad avere a disposizione o a guadagnare, per migliorare e aumentare il suo reddito, allora dobbiamo far sì che ove dovesse, nel corso degli anni, inciampare in qualche difficoltà, sia salvato.

Che significato ha dire: hai commesso una inadempienza, ebbene, ne approfittiamo, ti tiriamo fuori subito dalla terra, non ti diamo la possibilità di rimediare in qualche modo, non ti diamo la possibilità di dimostrare la tua buona fede?

Che significato ha la preoccupazione che il giudice, una volta introdotta la domanda giudiziale, deve giudicare i fatti esistenti al momento della sentenza? Siamo d'accordo, ma ciò non è in rapporto di causalità col fatto che la domanda va notificata dopo avere data la possibilità al fittavolo di rimediare alle inadempienze vere o presunte, lamentate dal concedente. Il giudice deve poter esaminare se il rimedio vi è stato o meno. Se successivamente capiteranno altri guasti è chiaro che tali guasti ricadranno nella valutazione del magistrato. Mi pare che quando si sottilizza su queste cose si tenta di aprire un varco, di trovare un pretesto per liberarsi, prima o poi, dal vincolo costituito dalla durata che si vuol dare ai contratti agrari.

Il canone. Il discorso sulla misura del canone è il più interessante di tutti. Dobbiamo metterci d'accordo sul significato di « canone equo ». Il giudizio dipende dal punto di vista da cui ci si pone. Il canone equo deve tener conto da una parte del lavoro del contadino. Da questo punto di vista è equo se compensa sufficientemente tale lavoro.

Se riguardiamo il concetto di equità del canone solo dal punto di vista del capitale i conti non tornano.

Insomma, il canone equo è quello più basso possibile perchè si rientri nell'ambito delle norme costituzionali o prevede qualcosa di più, e quanto di più? E se verrà sottratto questo « quanto di più » al reddito di chi lavora sulla terra, avremo creato le condizioni necessarie perchè si ottengano gli effetti della permanenza dei contadini sulla terra, ed il ritorno ad essa di tanta parte di quella forza lavorativa che l'ha abbandonata ed ha trovato altre strade e magari affolla minacciosa le periferie delle nostre città? E, soprattutto, dovremo lasciare ancora abbandonate le zone interne più povere ed avare?

Mi pare che un punto sia fondamentale e dovrà essere tenuto presente: alla terra si tornerà, nella terra si resterà, se essa darà reddito e *confort* di vita, se avrà sottratto i soggetti che si dedicano alla sua coltivazione a quella fondamentale alienazione che è poi quella tradizionale del servo della gleba. Certamente la terra è stata abbandonata perchè dava scarso reddito, ma anche perchè ha costituito elemento fondamentale di alienazione del soggetto, perchè ha portato al disprezzo del contadino, del cafone. Un disprezzo che viene veramente da epoche e da situazioni ancestrali. C'è chi intelligentemente ha messo in rapporto il disprezzo per il lavoratore della terra con le sue prestazioni prevalentemente o esclusivamente fisiche, con il problema della energia.

Il disprezzo per l'uomo che lavora per produrre solo energia è il disprezzo di sempre per la schiavitù. Oggi le fonti di energia sono utilizzate abbondantemente anche nell'agricoltura; il lavoratore della terra può essere sottratto alla considerazione ed alla situazione debilitante del passato; ma è necessario dargli anche l'orgoglio di essere l'imprenditore dell'azienda che coltiva, di essere il costruttore del suo avvenire e non solo l'uomo di fatica che non può prendere iniziative senza il benestare del padrone il quale deve dare il suo *fiat* senza che il lavoratore della terra possa servirsi della sua intelligenza e della sua fantasia.

È questo il capitolo nuovo da scrivere: « Stimolo alla capacità imprenditoriale ed aumento del reddito ». Esso si collega direttamente al concetto di canone equo il quale deve essere contenuto nei limiti delle norme imperative della Costituzione.

Del resto il capitolo parallelo delle locazioni delle case come è andato? Il canone è stato fissato al di sotto del 4 per cento del valore dell'immobile. Eppure sappiamo che un edificio, in un arco di tempo che può essere di 50 o di 100 anni, è certamente destinato a distruggersi. Inoltre quel 3,80 per cento di reddito deve ancora subire una certa falcidia in riferimento alla progressiva svalutazione della moneta.

E perchè vogliamo usare criteri diversi in agricoltura? Ritorna nei discorsi ogni tanto il problema di agganciare il canone alla redditività del terreno e non semplicemente al-

la natura del suolo, quasi che la redditività fosse un prodotto che viene dalla terra senza l'iniziativa dell'imprenditore, senza il concorso di chi la lavora. Miglioramenti: chi farà i miglioramenti? Di quali crediti si disporrà per farli? Il discorso che non è contenuto nella legge, ma che noi abbiamo il dovere di fare è quello del « dopo » la scadenza dei contratti. Se i miglioramenti li avrà fatti il proprietario, non sorgeranno difficoltà perchè in tal modo egli avrà dimostrato di credere nella terra, di voler spendere per la terra, di voler dare la propria attività ed il concorso della sua ricchezza per essa.

Nel caso inverso, in cui è stato il contadino ad aver fatto miglioramenti notevoli, ad aver trasformato la terra aumentandone il reddito e il valore, al momento della scadenza del contratto potranno verificarsi due ipotesi; o che il concedente rinnovi il contratto o che reperisca i fondi necessari a rientrare in possesso della sua azienda.

È presumibile pensare che, in questa seconda ipotesi, sia un imprenditore capitalista a sostituire il coltivatore diretto nella conduzione del fondo. Questo fenomeno deve preoccuparci per il suo significato sociale e per la sorte del contadino estromesso.

Qui mi pare che vada innestato il discorso della prelazione collegato a quello del diritto di ripresa. Nel congegno attuale del disegno di legge chi è proprietario da un anno dalla entrata in vigore della legge, qualora ricorrano certe altre condizioni, può ottenere il rilascio del terreno. Chi invece non si troverà nella situazione di essere proprietario da un anno non potrà aspirare ad acquistare una azienda condotta da terzi per utilizzarla direttamente con il proprio lavoro.

Questa situazione preclude praticamente anche agli agricoltori che venissero estromessi dai terreni contro la loro volontà ed ai giovani coltivatori, animati dalla migliore intenzione di divenire imprenditori validi, ogni seria possibilità di divenire proprietari e imprenditori nel contempo.

Tale compressione nella circolazione delle aziende agricole pare eccessiva.

Esiste certo il problema del coltivatore che viene estromesso: ma per esso possono essere escogitati correttivi validi. Ad esempio il diritto di prelazione riservato al conduttore costituirebbe un ottimo strumento qualora il prezzo del terreno venisse contenuto nei limiti di una stima effettuata da organi pubblici con criteri vincolati e venisse liberato da quell'autentico trabocchetto giuridico che è costituito dal termine di riscatto del terreno entro l'anno dalla trascrizione della compravendita. Questa viene generalmente dolosamente celata agli occhi dell'ignaro contadino che non ha mai saputo dell'intenzione del proprietario di vendere la terra. A chi esercita la prelazione andrebbe concesso un mutuo agevolato. In tal modo non si aprirebbe affatto una feritoia capace di far lievitare i prezzi della terra, ma si appresterebbe invece un congegno utile che darebbe la possibilità di sanare situazioni abnormi a favore di coltivatori validi e intraprendenti.

Transazioni: veniamo al problema delle transazioni e dei patti difformi da norme della legge che non sarebbero più imperative qualora le parti fossero d'accordo nel violarle. Dichiaro il mio assoluto dissenso su queste norme. Per quanto riguarda le transazioni effettuate con l'assistenza delle organizzazioni sindacali esse possono costituire un utile correttivo in casi difficili; ma per le transazioni effettuate davanti al magistrato senza l'assistenza degli organismi sindacali, io vi confesso la mia sfiducia piena e senza riserve. I magistrati, oberati dal lavoro e da mille preoccupazioni, si vedono presentare due avvocati i quali dicono: abbiamo fatto la transazione, apponete la vostra firma. Il magistrato quasi certamente non conosce tutto il retroterra dell'accordo; molto spesso non conosce neppure la legislazione agraria in tutte le sue implicanze; certamente non conosce i casi specifici che le parti presentano alla sua cognizione. Egli si limita ad assumere le vesti del notaio dichiarando che la transazione è avvenuta alla sua presenza. È questa la normale pratica giudiziaria. Ebbene, in questi casi quale garanzia viene data alla parte più debole? Talvolta le transazioni rinviano addirittura agli accordi o ad « altri » accordi stipulati a parte.

La presenza del magistrato si riduce ad una formalità senza contenuto.

Una cosa è certa: i proprietari sono i meglio assistiti, si scelgono i professionisti più idonei, hanno essi stessi capacità di contrattazione più raffinate e più capziose. Chi soccombe è sempre il contadino.

Con tale strumento, viene vanificato lo scopo stesso della legge. Non credo che saranno stipulati molti nuovi contratti di locazione. Tuttavia sarebbe possibile contrattare quello che si vuole purchè venga usata l'accortezza di passare davanti al magistrato.

Non occorre neppure una pendenza di giudizio, ammesso che questa rappresentasse un ostacolo difficile da superare. Basterebbe inventare una citazione con un qualche pretesto e presentarsi al magistrato, per eludere l'imperatività della durata del contratto e del canone di locazione. In altre parole il mercato dell'uso della terra sarebbe stato restituito alla legge della libera concorrenza.

Ben diversa è stata la soluzione escogitata per le locazioni urbane. Non si tratta semplicemente di disquisizioni di ordine giuridico, ma di problemi di ordine economico. Se intendiamo incidere veramente sulla legge fondamentale del libero mercato, allora dobbiamo escogitare quegli strumenti idonei a correggerla e a rettificarla. Dopo dieci o venti anni si controllerà come avranno reagito le leggi dell'economia classica. È una strada obbligata che occorre seguire non certo per preconcetti di ordine ideologico o per convincimenti di carattere politico, ma che è necessario percorrere come rimedio ad una situazione economica che non è capace più di camminare con le gambe delle leggi dell'economia classica.

Trasformazione in fitto dei patti associativi: la trasformazione dei patti associativi in contratti di affitto è stata oggetto degli strali più duri da parte del Governo. Si è detto che tale trasformazione è assolutamente incostituzionale, poichè le parti le quali hanno voluto un contratto associativo si troverebbero ad essere titolari di un contratto sinallagmatico.

Non credo di dire delle cose del tutto abnormi se vi confesso che a me pare incostituzionale il contratto di mezzadria così come è congegnato dal codice civile. Vediamo preliminarmente che consistenza ha la difesa impegnata che si è fatta dell'istituto della mezzadria come di un istituto assolutamente sano sotto il profilo economico. Ho letto nella relazione Fabbri — penso che nessuno possa smentirlo — che 25 anni fa erano condotti a mezzadria quattro milioni di ettari di terreno. Tale estensione oggi è ridotta al di sotto di un milione malgrado la legislazione vincolistica. Non credo che vadano spese altre parole per dimostrare che si tratta di un istituto che le parti e lo stesso sistema hanno rifiutato. Ma come è congegnato l'istituto della mezzadria? Da una parte c'è il proprietario che conferisce la terra e una parte delle scorte; dall'altra parte il mezzadro che dà il lavoro suo e della sua famiglia. Che poi questo lavoro venga o meno retribuito dal reddito della terra è un fatto del tutto secondario: quel che non va toccato è il reddito del capitale.

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto di dovere applicare l'articolo 61 (n. 11) del codice penale nei confronti dei mezzadri. Essi sono stati ritenuti quindi dei lavoratori dipendenti agli effetti della pena se ad esempio vendessero una mucca improduttiva, con la conseguenza di sentirsi accusare di appropriazione indebita con abuso di rapporto di lavoro, mentre non si vuol ricordare che l'articolo 36 della Costituzione garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata al suo lavoro che gli consenta una vita libera e dignitosa.

È l'attuale congegno della mezzadria che è incostituzionale nei limiti in cui viola l'articolo 36 della Costituzione, non già la sua trasformazione in fitto.

Questa rientra certamente nei limiti previsti dagli articoli 42 e 44 della Carta costituzionale.

Ove davvero la trasformazione dei contratti associativi in affitto violasse in qualche modo la Costituzione sarebbe da domandarsi se non ricorra l'opportunità di apportare qualche rettifica alle norme costituzionali pur di varare una legge che sentiamo giusta. La Costituzione è vecchia di trenta anni e può non aver previsto la vertiginosa evoluzione dell'economia così come si è andata trasformando. La maggioranza di unità nazionale consentirebbe appropriati aggiornamenti.

Concludo questo mio discorso disordinato ripetendo quanto dicevo all'inizio. Se questo provvedimento merita censure, merita censure da sinistra. Tuttavia, salvo quegli accomodamenti che potranno essere raggiunti nel corso di questo dibattito, diciamo sì a questo grosso sforzo che è stato fatto per conciliare posizioni di contrasto molto profonde. Un grazie alla Commissione per come ha lavorato, un grazie al relatore Fabbri per la passione che ha messo in questa sua opera. Devo però confessare sinceramente che ho molti dubbi circa la volontà del Governo di far passare questo provvedimento

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Truzzi. Ne ha facoltà.

T R U Z Z I . Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, mi sia permesso dire che prendendo la parola su questa legge sui patti agrari ho una strana sensazione, naturalmente mia personale, e dirò perchè. Chiamato dalle campagne in Parlamento, la prima volta che ebbi l'onore di prendere la parola alla Camera dei deputati fu per un intervento sulla riforma dei patti agrari, essendo allora al banco del Governo l'indimenticabile ministro Segni, allora ministro dell'agricoltura. Quindi mi si affollano nel pensiero queste vicende dei patti agrari che hanno accompagnato il Parlamento della Repubblica in tanti anni e con tanta passione.

Fatta questa premessa, di cui chiedo venia, mi riferirò anch'io nel mio intervento, come il relatore ha già avvertito, non solo al testo unificato ma anche agli emendamenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che sono stati preparati per l'Aula avendo la Commissione già votato gli articoli relativi.

Desidero anzitutto dare atto al relatore senatore Fabbri della sua esauriente e pregevole relazione che accompagna il disegno di legge sui patti agrari all'esame di questa Assemblea, così come del contributo che il collega Fabbri ha dato sia in comitato ristretto, sia in Commissione durante il non facile *iter* della discussione per la formulazione dell'attuale testo unificato. Si deve dare atto al collega Fabbri che, pur essendo uomo di parte e non nascondendo le sue preferenze, si è sforzato di essere un sereno momento di sintesi. Ugualmente doveroso mi pare riconoscere il contributo di tutti i Gruppi presenti in Commissione, tanto più se si pensi che non era facile conciliare punti di vista così diversi e non di rado contrastanti fra di loro.

L'accordo raggiunto o meglio, mi si passi la parola, il compromesso sui vari punti della legge è il risultato di uno sforzo di buona volontà di gruppi di ispirazioni e di visioni della società tanto diversi. Per questo il risultato è ancora più apprezzabile. La Democrazia cristiana ha dato il suo contributo, che credo sia stato molto importante per varare il testo della legge, sia con un proprio disegno di legge, sia in uno sforzo di continua disponibilità a ricercare le più eque soluzioni in una materia così complessa, sia ancora nel valutare le proposte degli altri Gruppi senza pretendere di imporre soluzioni di parte ma ricercando punti d'intesa.

Su questo testo unificato che è ora all'esame del Senato la Democrazia cristiana, pur ammettendo che sia perfettibile, ritiene che si possa esprimere globalmente un giudizio positivo. Certo una legge sui patti agrari è sempre una legge difficile. Questa materia del resto è stata sempre per il Parlamento del nostro paese tra le più ardue, tra le più controverse e certo tra i problemi più carichi di passione politica. Forse su pochi altri problemi vi sono stati tanti dibattiti, tante polemiche e tanta emotività come sulla materia dei patti agrari.

Molti di noi, del resto, di ogni parte politica, hanno ormai in proposito una collaudata esperienza. Sui patti agrari si sono sfaldate maggioranze, si sono divisi gruppi politici al loro interno e sono persino caduti dei governi della Repubblica. Ma, onorevoli colleghi, se è così vuol dire che una ragione vi deve essere e noi dobbiamo averla presente in questa discussione per legiferare utilmente.

Se questa materia è così composita, così controversa, così difficile da portare in porto dobbiamo dirci che vi devono essere le ragioni che motivano queste difficoltà. Dobbiamo

essere coscienti che una legge sui patti agrari è sempre un'interferenza, in liberi rapporti tra privati, di un terzo, sia pure quando il terzo è lo Stato.

Esprimo una mia valutazione: sarebbe sempre preferibile che questi rapporti venissero regolati e adeguatamente rinnovati per la via sindacale, come purtroppo non è stato nel nostro paese. Ma io questa preferenza la esprimo e forse sarebbe meglio per tutti che per la via sindacale si fosse stati capaci di regolare questi rapporti, come del resto avviene per altri settori produttivi del nostro paese. In tal caso il Parlamento non avrebbe avuto ragioni di intervenire. Si deve anche tener presente per una valutazione compiuta che queste leggi coinvolgono interessi vastissimi di centinaia di migliaia di famiglie; inoltre in Italia la proprietà della terra è tra le forme di proprietà più gelose che esistano al mondo. Forse non vi è nessun bene per il quale l'uomo senta la proprietà come il possesso della terra.

Queste cose vanno dette perchè spiegano le difficoltà che si incontrano a legiferare Ancora, tra le difficoltà per fare buone leggi sui patti agrari, va anche ricordata la situazione che vi è in Italia di enorme diversità tra le varie regioni e le varie condizioni nel nostro paese. Infine vi è il problema dei piccoli proprietari concedenti, degli emigranti che non hanno altre risorse e di quelli che concedono il terreno per l'invecchiamento della famiglia dopo aver fatto i coltivatori per molti anni, cioè quando la proprietà è frutto di un lungo lavoro.

Dall'altra parte vi è un'altra realtà e cioè che i lavoratori autonomi della terra (che lavorano non la propria ma la terra degli altri, e non importa se il proprietario sia piccolo o grande, è sempre terra di altri) chiedono giustamente la dignità e le condizioni per una vera impresa agricola. Tutte queste realtà che non sono teoriche ma concrete hanno reso e rendono difficile far giuste leggi in materia di patti agrari. Tuttavia, ricordate queste circostanze, è mia convinzione che anche questa legge sia utile e necessaria; direi di più: è indispensabile Certo, si può avere l'opinione che si vuole ed è anche più agevole la critica che non la ricerca di eque soluzioni, ma questa legge deve essere fatta se è vero che si vuole un'impresa agricola efficiente. Aggiungo che più presto sarà approvata definitivamente e meglio sarà

Attualmente, infatti, qual è la situazione? Tra leggi esistenti in materia di patti agrari, norme di tali leggi cassate dalla Corte costituzionale, leggine provvisorie in attesa di leggi definitive, brandelli di leggi, vuoti legislativi e situazioni provvisorie esiste una tale confusione, una tale precarietà che finiscono per essere deleterie non solo per i rapporti tra le parti ma per ogni prospettiva di sviluppo serio della nostra agricoltura, ormai facente parte della famiglia delle agricolture europee.

Onorevoli colleghi, in questa situazione i coltivatori della terra che coltivano la terra degli altri tendono a scappare, e allora che senso ha parlare di centralità dell'agricoltura se l'uomo tende a non fermarsi nelle campagne? E poi a questo punto vorrei fare — a titolo personale — una domanda e la faccio prima a me stesso con crudo realismo, domanda che non ci facciamo quasi mai: quali sono le ragioni per le quali in Italia si sono fatte tante leggi sui patti agrari in un tempo relativamente breve? Non credo che sia per un capriccio del Parlamento o per l'intenzione di mortificare qualcuno. Bisogna rispondere a questa domanda per intenderci e per essere obiettivi in una valutazione che si deve fare per una legge come questa. La prima ragione è che l'agricoltura anche in Italia è andata rapidamente diventando sempre più impresa: non è più l'agricoltura tradizionale; l'agricoltura è impresa (basta pensare ai costi di esercizio) e quindi è impresa con tutte le conseguenze dell'impresa stessa in generale L'agricoltura non è più una attività tradizionale e non può più neanche essere l'attività in cui si rimane perchè gli altri settori non offrono un'alternativa. Oggi chi sta in campagna ci deve stare per scelta, perchè vi sono altre vie e quindi l'agricoltura è diventata impresa.

Seconda ragione: l'impresa agricola, a differenza delle altre, ha dimostrato una maggiore validità quando sia imperniata essenzialmente sulla famiglia. Posso pensare al sorriso degli efficientisti ma questa è una

verità che è agevole documentare. L'impresa più valida è quella familiare in tutto il mondo, non vi sono dubbi. L'impresa familiare dimostra più tenuta, più capacità produttiva e di gestione. Del resto in Italia più di due terzi della produzione agricola viene dall'impresa familiare. Le più alte rese unitarie in agricoltura vengono dalle aziende familiari, dove l'uomo si impegna direttamente. E non dimentichiamo tra parentesi, per suffragare questa verità, gli scarsi risultati ottenuti nei paesi dove si è voluto imporre un tipo di agricoltura collettiva e spersonalizzata, dove si è sostituita l'impresa familiare con l'agricoltura collettiva.

Da questo primo gruppo di considerazioni emerge la logica conseguenza che oggi in agricoltura l'impresa è più importante, sotto tutti gli aspetti, della stessa proprietà della terra. Questa è una premessa molto importante per valutare la legge al nostro esame. Certo quando nell'impresa familiare si uniscono la proprietà della terra e l'impresa si ha la situazione ottimale e questa è la via da preferire. Ma si sa che non sempre ciò è possibile e realizzabile. Ecco allora la ragione di fondo per la quale una moderna legislazione dei patti agrari diventa un problema enorme per un'agricoltura moderna. Si aggiunga che oggi i capitali di investimento dell'impresa agricola si avvicinano sempre più al valore della terra ed in taluni casi la eguagliano. Ma, ripeto, nella graduatoria sociale moderna — e questa è la parte che mi sta più a cuore — il valore dell'impresa è certamente superiore a quello della proprietà della terra.

Poichè senza la terra non c'è impresa agricola e dati i prezzi attuali della terra e la poca disponibilità di terra in vendita sul mercato, si ha la conseguenza che l'uso della terra diviene per l'impresa familiare la via più praticabile ed importante. Se non si parte da queste ragioni è difficile valutare una legge come questa. Su queste realtà si può discutere finchè si vuole, ma è difficile negarle.

Un altro motivo fondamentale delle leggi sui patti agrari è che in una moderna società il valore del lavoro dell'uomo è un valore prioritario rispetto ad ogni altro fattore della produzione. La nostra Costituzione consacra questa priorità. Così, anche nel caso di rapporti e pattuizioni tra proprietà e coltivatori, il compenso del lavoro dell'affittuario, del colono, del mezzadro e delle loro famiglie deve avere la precedenza su ogni altro apporto. Questo ha una logica che potrebbe portare al caso limite nel quale il reddito del fondo non sia sufficiente a compensare equamente tutti i valori produttivi compresa la terra.

Lo sforzo della legge è quello di conciliare questi apporti, ma non è possibile rovesciare la graduatoria dei valori che vede al primo piano il compenso del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia nel compenso con questa legge che si vuole affermare tale principio: già l'articolo 3 della legge del 1962, votata dai due rami del Parlamento, conteneva l'affermazione che il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia nel compenso aveva la precedenza su tutti gli altri fattori produttivi.

Quale è stato il guaio grosso di quella legge? Fu una buona legge quella della ricerca dell'equo canone e direi che in certe province ha dato anche dei risultati apprezzabili; il guaio fu che, non contenendo un dato automatico, quella legge non trovò l'applicazione che meritava. Infatti se l'avesse trovata in una maturata convinzione delle parti e in una giusta applicazione nella lettera e nello spirito, non ci sarebbe stato bisogno di fare altre leggi sull'equo canone e sull'affitto.

Non andiamo a ricercare il perchè. Constatiamo la realtà.

Per la verità bisogna anche aggiungere che il Parlamento è dovuto intervenire con leggi a regolamento dei contratti agrari perchè, di fronte alla rapida evoluzione delle realtà in agricoltura, i contratti agrari tradizionali esistenti nel nostro paese erano diventati arretrati e largamente superati. Non vi è stato, infatti, un adeguamento spontaneo tra le parti e gli avvenimenti attorno avevano largamente superato la libera contrattazione nel nostro paese.

Ecco una delle ragioni per cui il Parlamento è dovuto intervenire ripetutamente in così poco tempo. Ed io dico purtroppo. Infatti si deve dire con rincrescimento che l'adeguamento della materia contrattuale per la

via sindacale, quali che ne siano state le cause, non ha saputo seguire i tempi e le nuove realtà. Chi vi parla ha presieduto per quattro anni una commissione per un contratto collettivo di affitto a coltivatore diretto da parte degli affittuari ed ha una esperienza che gli permette di fare tali affermazioni.

Questi ritardi nella materia contrattuale nel nostro paese, questo immobilismo dei rapporti non avevano solo conseguenze economiche tra le parti interessate, ma finivano per essere ostacoli al progresso generale dell'agricoltura e, in ultima analisi, dell'economia del paese.

Desidero citare a mo' d'esempio uno degli aspetti che consente di spiegare tale affermazione. Con l'entrata dell'Italia nella Comunità economica europea si poneva per la nostra agricoltura il dilemma. o diventare competitiva, o soccombere alle agricolture degli altri paesi della Comunità. Vi è stato un momento di perplessità nelle campagne quando siamo entrati nella Comunità europea perchè sapevamo di scontrarci con agricolture più avanzate sotto molti aspetti, mentre noi avevamo segnato il passo rispetto ad altri paesi sia nella materia contrattuale, sia nell'associazione dei produttori, nella loro forza contrattuale e si poneva il dilemma per l'agricoltura e per coloro che stavano in campagna di essere competitivi; quindi l'impresa aveva davanti questa meta, da raggiungere in un tempo piuttosto breve, oppure soccombere. Ebbene, onorevoli colleghi, (e non lo dico per fare polemica perchè sono vissuto abbastanza da essere abbastanza sereno), fino alla legge n 11 del 1971 l'affittuario in Italia non poteva nemmeno fare una piccola stalla per il risanamento del bestiame. Io che ho diretto per quindici anni un movimento giovanile mi sono sentito dire queste cose parecchie volte. Come poteva un affittuario in Italia competere, col suo allevamento, con gli allevamenti degli altri paesi della Comunità, indenni, risanati dalla tubercolosi e dalle altre malattie, con rendimenti molto più alti, dal momento che, se la stalla non era igienica e chiedeva di poter fare almeno, a sue spese, una piccola stalletta per separare i soggetti giovani affinchè non venissero contagiati dalla tubercolosi, ciò non gli era permesso?

Questo è un caso, ma vale anche per altre cose. Le donne non accettavano più di formare una famiglia in campagna in una casa malsana, senza servizi igienici, senza poter allevare i figli in modo dignitoso. Ebbene, bisognava andare a vedere anche le case della Val Padana prima della legge del 1971, bisognava vedere che cosa erano; come si poteva pensare di avere un'agricoltura competitiva nella situazione che avevamo? Ma c'è di più. Non solo fino al 1971 una parte della proprietà rifiutava di fare i miglioramenti, anche quelli inerenti alla vita civile, per la famiglia che lavorava in campagna, ma rifiutava anche all'affittuario il permesso di farsi da sè i lavori. Voi sapete che per legge fino al 1971 non li poteva fare.

Onorevoli colleghi, lasciate che dica qui una parola sulla legge n. 11 del 1971, tanto criticata e tanto vilipesa. Certo essa aveva dei difetti e ci sono volute altre leggi per correggerli, ma, onorevoli colleghi, quella legge ha avuto anche dei grandi meriti. Ha avuto il merito di dare la parità di dignità alle parti nei punti di partenza, ha avuto il merito di dare uno spazio all'impresa, all'affittuario imprenditore. I difetti si correggono; ma quella legge nelle parti in cui ha segnato un passo nuovo per la crescita dei coltivatori va difesa. E il Parlamento non ha commesso errori in tutta la legge, può aver commesso qualche errore nelle parti della legge, soprattutto in riferimento alla valutazione della Corte costituzionale Ma essa rimane un momento significativo che ha portato certamente degli elementi di progresso nelle nostre campagne

Così, al di fuori di facili sentenze, si possono spiegare i validi motivi per i quali il Parlamento è dovuto intervenire con leggi a regolare i contratti agrari. Non ho esitazione ad affermare che avrei preferito, e ancora preferisco, gli accordi sindacali alle leggi; e mi auguro che questa sia l'ultima legge che il Parlamento fa in materia di patti agrari e che le organizzazioni di categoria siano capaci di continui e moderni adeguamenti; ma con altrettanta fermezza dico che fino a

quando ciò non avverrà il Parlamento non potrà disinteressarsi di problemi così importanti e densi di conseguenze. Per ora anche la legge in discussione è una necessità, è una risposta a giuste esigenze.

I motivi fondamentali di questa legge si possono così sintetizzare (mi atterrò ai punti essenziali, ai pilastri di questa legge): primo, la necessità di porre fine ad un regime di proroga legale dei contratti oramai superato da realtà più attuali. La proroga era in essere da molto tempo, ogni tanto spezzettata da esitazioni, da eccezioni; poi le stesse sentenze della Corte avevano ripetutamente accennato alla sua provvisorietà, le stesse leggi che l'avevano riproposta dicevano sempre « fino ad una legislazione in materia di patti agrari ».

Un'altra delle scelte in questa legge è quella riguardante il contratto di affitto come contratto preferenziale per lo sviluppo dell'impresa familiare coltivatrice

Un altro motivo riguarda la copertura dei vuoti creati dalla Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime alcune norme della legge n 11 del 1971 e della legge n 314 del 1973. La creazione di nuove e più ampie premesse per un largo sviluppo di accordi tra le parti, mediante la dichiarata validità degli stessi accordi; la promozione imprenditoriale dei lavoratori autonomi con la possibilità della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto: queste sono le parti essenziali di questa legge e questo contiene il testo unificato, considerando anche gli emendamenti che l'accompagnano.

Un altro punto era quello di tentare di dare al canone di affitto quella equità che è rimasta sempre piuttosto discussa e controversa.

Esaminando più in particolare il contenuto della legge, esprimerò un parere sulle singole norme, anzitutto sull'abrogazione della proroga dei contratti e la sostituzione della proroga con una congrua durata; durata diversa che viene configurata a seconda della natura dei contratti per la durata del contratto di affitto a coltivatore diretto sia per i contratti di affitto attuali sia per quelli che diverranno contratti di affitto dalla domanda di conversione. Si propone la durata di 16 anni. Il collega socialista si domandava che cosa avverrà dopo i 16 anni.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(*Segue* TRUZZI) Il collega socialista probabilmente non ha approfondito il fatto che qui si parla di fine della proroga dei patti agrari e di una durata ma, alla fine della durata, della libertà contrattuale, perchè questa è la proposta di questa legge.

I critici ad ogni costo di una certa sponda forse non hanno valutato sufficientemente il coraggioso sforzo con cui si chiama ad un alto senso di responsabilità l'affittuario, che dovrà rinunciare ad un regime vincolistico senza interruzioni al quale ha fatto anche veste mentale di abitudine. Il mutamento della proroga con una durata è certamente un atto di responsabilità del Parlamento ma ha i suoi costi. Non poteva la durata essere troppo breve e non si poteva scambiare una proroga indeterminata con lo sblocco immediato, perchè avrebbe voluto dire legittimare con legge lo sfratto di tutti i coltivatori italiani in pochi anni, cosa che credo nessun legislatore si sarebbe potuto permettere.

D'altra parte gli affittuari conduttori — qui si tratta infatti della durata dell'affitto a coltivatore diretto — avevano già quindici anni più tre per legge. Nelle direttive comunitarie era stabilito che il nuovo affitto delle terre derivante dalle direttive avesse la durata minima di quindici anni. E del resto basta consultare le durate medie dei contratti nei paesi della Comunità per vedere che la durata dei sedici anni si allinea perfettamente alla durata dei contratti d'affitto europei.

C'è poi il problema collegato dell'applicazione di tale durata ai contratti in corso. Il

collega socialista ha criticato lo scaglionamento delle scadenze in cinque anni, se non ho capito male. Era una necessità perchè essendo alla fine di una proroga e ormai essendo tutti i contratti scaduti e prorogati, se non vi fosse stato uno scaglionamento nelle scadenze in rapporto alla data di inizio di questi contratti, avremmo avuto una scadenza in massa di tutti i contratti nel nostro paese e si può immaginare cosa sarebbe potuto succedere. Chi avrebbo potuto non rinnovare la proroga se in un anno solo fossero scaduti tutti i contratti agrari italiani, dopo lunghi anni di proroghe ed anche di contrasti tra proprietari e coltivatori?

Quindi lo scaglionamento in cinque anni è certamente una scelta responsabile ed utile all'agricoltura. L'applicazione dei contratti in corso è stata criticata da talune parti perchè comincia con dodici anni e ciò è sembrato eccessivo, assommando i dodici anni con quelli già passati.

Onorevoli colleghi, nessuno di noi valuta le cose per quanto è passato L'affittuario che è in campagna invece le valuta per quello che succede, dal momento che viene approvata la legge in poi. Coloro che hanno un'opinione diversa vadano a raccontargli che c'è da tanti anni e che tra poco deve andare via, perchè è bene che la proroga finisca se vi è una durata, e sentano cosa risponderà l'affittuario. Infatti l'applicazione dei contratti in corso non poteva che partire dalla compatibilità dell'abrogazione della proroga illimitata con una prima sufficiente stabilità di chi perdeva la protezione della proroga ed aveva invece quella della durata. Per i contratti di mezzadria e colonìa che permarranno, quelli che non si convertiranno, sono previste durate di sei e di dieci anni, a seconda delle situazioni. Personalmente ritengo, anche se in Commissione non abbiamo nascosto che avremmo preferito che i contratti che non si convertono rimanessero prorogati, che le durate stabilite siano ragionevoli, sufficienti ed eque e che in ultima analisi rappresentino forse anche un miglioramento rispetto alla stessa continuazione della proroga anche per questi contratti.

Infatti il regime di proroga prevedeva anche le eccezioni. Ecco perchè la fine della proroga ha degli aspetti positivi. Cioè, mentre la proroga era intesa a conseguire la stabilità del coltivatore sul fondo, le eccezioni che sono state poi oggetto di varie leggine ed anche di norme poi cassate finivano, attraverso un contenzioso piuttosto vasto, per creare una larga fascia di precarietà ed anche una situazione di incertezza negli investimenti e nella produzione.

L'ipotesi più evidente era quella della possibilità di escomio quando il proprietario intendesse fare trasformazioni nel fondo Particolare importanza assumono nel disegno di legge gli articoli dedicati ad una nuova e più equa configurazione del canone di affitto. Certo la parola « equo » è una espressione ed è difficile poi dire che cosa sia l'equità. Questo problema ce lo siamo sempre posto e credo che nessuno di noi sia riuscito a risolverlo in assoluto. Bisognerebbe spiegare che cosa significa in assoluto « equo ». È la ricerca di un punto nel quale la graduatoria dei valori venga rispettata. Quando abbiamo detto che nella graduatoria dei valori prima vi è il lavoro, poi l'impresa, poi la proprietà, chi vuole intendere intenda L'equità non può che essere legata a queste scelte di fondo. Del resto dopo la sentenza della Corte costituzionale si trattava di dare, onorevoli colleghi, un assetto se è possibile definitivo — e ci auguriamo che così avvenga — alla materia dell'equo canone

È noto che la Corte non ha messo in discussione il dato catastale — questa è un'altra delle circostanze da ricordare — ma solo l'ampiezza della cosiddetta forbice del moltiplicatore. Il disegno di legge per questa parte, partendo dalle esperienze fatte nell'applicazione delle leggi del 1971 e del 1973 e dalla sentenza della Corte, propone una serie di correttivi alla rigidità del dato catastale di modo che, pur mantenendo il dato di riferimento del catasto, sia possibile raggiungere una maggiore equità.

Pare a me che le proposte siano eque: così la forbice che andava da un minimo di 24 ad un massimo di 55 punti, più 15 per l'esistenza di fabbricati, viene elevata da un minimo di 36 ad un massimo di 85, sempre più i 15. Ma vi è un'innovazione e cioè che le regioni hanno a disposizione 30 punti, in base al testo dell'articolo 11, più i 30 che vengono proposti

con gli emendamenti, cioè 60 punti, possibilmente aggiuntivi alla forbice, su richiesta delle commissioni tecniche provinciali che valutano le situazioni in ogni provincia.

Inoltre si prevede, qualora si verifichi che applicando questo congegno il dato catastale comunque non riesca a conseguire l'equo canone, l'ipotesi che la commissione centrale possa anche, in determinati casi, dettare criteri diversi, sino alla revisione del dato catastale Come la Corte aveva del resto dettato, si prevede la possibilità di aumentare il canone quando il proprietario abbia eseguito migliorie a sue spese. Queste sono complessivamente le proposte che mantengono il dato catastale come dato automatico, quindi mantengono una chiarezza nel settore, però aggiungono una serie di correttivi che dovrebbero portare ad una situazione più equa e soddisfacente che non in questi ultimi tempi di rodaggio della legge n. 11. Io ritengo che nel complesso questi suggerimenti rappresentino un serio tentativo Può anche darsi che si possano verificare casi limite di sperequazioni, ma, onorevoli colleghi, riuscire in una legge a creare lo strumento che poi dia come risultato l'equità in ogni caso ritengo che sia un'impresa disperata Del resto questa legge — ed io naturalmente la sto valutando positivamente — prevede anche la possibilità di ovviare a questi casi limite quando propone la validità degli accordi tra le parti; il che consente che una parte di questi casi limite vengano risolti con la buona volontà delle parti. Comunque il tentativo della proposta è un tentativo che, direi, copre un largo spazio di possibilità; ed io credo ai buoni risultati di questa legge.

C'è chi ha pensato pubblicamente, anche nei dibattiti riportati sulla stampa intorno a una legge come questa — ed era anche naturale — che per un calcolo più equo del canone d'affitto si sarebbe potuto ricorrere piuttosto al prodotto lordo vendibile del fondo che riferirsi a un dato rigido come il dato catastale. È un'opinione che io rispetto, che può avere il suo valore ma è un'ipotesi che è perlomeno ancora da dimostrare che sia migliore di quella scelta. A parte il fatto che bisognerebbe ricorrere ad un organismo che elaborasse questo dato per campioni nelle varie zone dell'affitto in tutti i territori interessati, dovrebbe poi essere un dato capace di avere l'automaticità e la praticità del dato catastale e insieme la possibilità di raggiungere una maggiore equità.

Ma, onorevoli colleghi, anche ammesso questo, visto che la materia del contendere tra il Parlamento e la Corte costituzionale non è quella dello strumento ma quella della misura del canone che si raggiunge, il problema non cambierebbe, perchè, che si usi un moltiplicatore o l'altro, essendo la misura il problema da risolvere, non cambierebbe nulla anche se si usasse il riferimento al prodotto lordo vendibile, perchè è il quanto che interessa, che deve essere equo; e forse tutto sommato potremo aspettarci migliori risultati mantenendo un sistema che del resto è già stato sperimentato e del quale si sono anche viste le carenze e i pregi, in una lunga esperienza già fatta La commissione centrale per esempio ha già fatto un lungo lavoro; le commissioni provinciali hanno rivelato pregi e difetti: è più facile correggere un errore in una esperienza che non metterne in essere un'altra nuova di cui si dovrebbero ancora vedere le probabilità di riuscita.

E veniamo al punto più controverso della legge, cioè alle norme che prevedono la possibilità, su domanda di una delle parti, di trasformare il contratto associativo in contratto di affitto Su questo punto le motivazioni non possono essere di natura tecnica o contabile. Dobbiamo essere sinceri: è inutile mettersi a fare i conti delle probabilità economiche e contabili. Questa è, prima di tutto, una scelta sociale e politica che si fa o non si fa, ma non può essere un dato contabile. Da tutte e due le parti, da chi è favorevole e da chi è contrario, si può fare un elenco delle ragioni pro o contro e non mi sento di dire che le ragioni stiano tutte dalla parte di chi crede e di chi vuole la conversione dei contratti; vi sono delle ragioni serie anche dalla parte contraria alla conversione, dobbiamo dirlo francamente.

Detto questo e riferendomi alla mia premessa, quando si sceglie una linea di politica, essa deve essere valida fino in fondo. Il Governo e il Parlamento italiano han-

no scelto la strada della politica agricola comune europea che ha, come logica prima, la competitività della nostra agricoltura rispetto a quelle degli altri paesi. Un'agricoltura, per essere competitiva, postula prima di tutto un'impresa più efficiente e più preparata ma un imprenditore più valido si ha se chi esercita l'impresa può decidere e disporre con ampiezza e con rapidità; diversamente facciamo l'affermazione di potenziare l'impresa per una agricoltura competitiva ma se non forniamo gli strumenti, essa rimane solo teorica ed ecco perchè o si sceglie o si respinge questa strada. Il Parlamento italiano ha imboccato questa strada quando ha scelto la politica agricola europea. Allora c'è una logica: non possiamo scegliere una linea di politica un giorno e poi, il giorno dopo, sceglierne una che è in contrasto. Del resto questa linea di politica agraria è ormai acquisita nel nostro paese da parecchi anni ed ha dato i suoi frutti che vanno valutati positivamente.

Non c'è dubbio allora che il contratto di affitto rispetto a quelli di mezzadria e di colonìa rappresenta una accentuazione della imprenditorialità del coltivatore diretto. Dopo si potrà discutere sugli inconvenienti che derivano dalla conversione, ma questo dato di fondo che viene fuori dalla scelta della linea politica seguìta dal Governo e dal Parlamento italiano è inconfutabile. Si deve aggiungere che almeno per il contratto di mezzadria si tratta solo di contratti residui e molto invecchiati. Non bisogna dimenticare infatti che il Parlamento ha già votato una legge che ha abolito la mezzadria nel nostro paese per cui essa almeno per legge non esiste più; esistono dei contratti a estinzione, residui. Quindi non c'è il problema di una legge che converta la mezzadria come contratto esistente, vi è una proposta che riguarda le mezzadrie residue

Il problema dunque è se i contratti che rimangono ad esaurimento o parte di essi debbano finire come tali oppure se si possa far fare al mezzadro che lo voglia un salto di qualità e farlo diventare un imprenditore. Questi sono i termini esatti della questione. Bisogna dunque sdrammatizzare questi fatti, ridurli nelle loro vere dimensioni, altrimenti inventiamo degli obiettivi per sparar-ci contro. Ma questo non è un modo costruttivo di procedere.

Il problema della colonìa è insieme più scottante e più complesso: da una parte, se si ammette la promozione della famiglia colonica e la si ammette per il mezzadro, ciò vale ancora di più per il colono, che ha un contratto più arretrato rispetto alla mezzadria; dall'altra parte però esiste il fatto che tra i proprietari che concedono a colonìa vi sono molti casi di piccoli risparmiatori, di emigranti, di gente che rinuncia a coltivare la propria terra per motivi contingenti per poi tornare a coltivarli. Questa situazione va valutata e devo dire che forse mezzadria e colonìa potevano più agevolmente essere considerate separatamente. Avremmo forse trovato una disciplina più omogenea per ognuno dei gruppi di contratti che stiamo considerando.

Ma, avendo seguìto la via delle norme uniche, bisogna dire che anche per questo aspetto la scelta di fondo è una sola. Personalmente, mentre non intendo disconoscere le opinioni degli altri, ritengo che il tempo sia maturo per una scelta coraggiosa ed anche utile all'agricoltura ed al paese. Non è possibile continuare in queste incertezze. Credo sia venuto il momento di decidere. In coscienza sono favorevole alla possibilità per il coltivatore, mezzadro o colono di divenire, se lo voglia, affittuario. Non ritengo che in questo vi sia una intenzione punitiva, come ha detto molto bene anche il relatore, per il concedente; vi è invece una scelta in favore della crescita umana e civile di autentici lavoratori tanto benemeriti verso il paese.

La mia parte politica del resto è favorevole, a determinate condizioni, alla trasformazione, non contro qualcuno, ma in favore di una promozione di dignità umana e di maggiore progresso.

La Democrazia cristiana, partito a larga base popolare, non può che avere questa sensibilità. Siamo per un'agricoltura più efficiente e pertanto per la crescita dell'imprenditore.

Del resto i requisiti previsti dalla legge perchè possa aver luogo la conversione chiariscono ancora meglio il fine fondamentale al quale si ispira la scelta in favore di tale in-

novazione. L'abbiamo ripetutamente detto in Commissione: noi crediamo che anche una moderna legge sui patti agrari debba contribuire a creare un'agricoltura più efficiente e più competitiva.

Una parte per me particolarmente qualificante di questa legge è quella che prevede la validità degli accordi fra le parti. Il collega socialista Campopiano che mi ha preceduto ha espresso delle perplessità su questa parte della legge. Io sono convinto che questa è una norma nuova, in certo senso, nella quale il Parlamento ha manifestato il massimo di senso di equilibrio e di responsabilità e di rispetto dei diritti dei cittadini ed ha potuto esprimere nella legge lo sforzo per il progresso e la giustizia nelle campagne nel rispetto, però, della dignità delle persone.

Questa è una norma particolarmente significativa proprio in tal senso; meglio delle altre questa parte della legge testimonia, a mio avviso, la serietà con la quale ci siamo accinti a legiferare. In ciò maggiormente abbiamo la misura dello sforzo vero che è nella coscienza del legislatore: la legge crea la parità dei punti di partenza fra le parti e, nello stesso tempo, esprime la fiducia nella retta volontà dei cittadini.

Io attribuisco molto valore a questa norma e ritengo che possa essere un punto di partenza per una maggiore serenità nelle campagne; anzi mi auguro che le organizzazioni sindacali di categoria sappiano cogliere la grande occasione che viene loro offerta con la normativa contenuta in questa legge.

In tale ottica appare altrettanto feconda la norma della legge che prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nel caso di controversie individuali. Ritengo che così una parte delle vertenze possa trovare soluzione pacifica e quindi possa diminuire il contenzioso togliendo lavoro agli avvocati Mi dispiace per loro, ma non provo nessun rammarico se non vi saranno controversie tra coltivatori e la proprietà.

La legge disciplina anche i casi di indennizzo a favore del coltivatore per interruzioni incolpevoli del contratto. È questa una norma importante che finalmente mette un po' di disciplina in una pratica che del resto è già in corso Infatti, non facciamo finta di non sapere che oggi gli indennizzi vengono pagati, contrattati dalla proprietà e non credo che la proprietà abbia qualcosa in contrario a che si stabilisca un indennizzo, visto che lo sta pagando e qualche volta in una misura piuttosto notevole.

Importante è anche l'adeguamento dei contratti agrari al nuovo diritto di famiglia perchè conferisce maggiore dignità ai membri della famiglia del coltivatore. Per i giovani questa norma è molto importante.

Su tutte le altre norme della legge, pure importanti ma di minor conto, esprimo il mio consenso senza entrare singolarmente nel merito di ognuna di esse.

Onorevoli colleghi, non ritengo che questa legge sia perfetta nè che da essa possano scaturire soluzioni miracolistiche dei problemi agricoli del nostro paese. Giudico questa legge semplicemente utile, ragionevole e necessaria. Del resto le istanze che affronta questa legge sono di quelle che non si possono fermare; esse sono da tempo acquisite nella coscienza dei coltivatori della terra, e questo non è un fatto trascurabile. È un patrimonio già acquisito nella coscienza di chi sta in campagna; e siccome quelli che ci stanno sono sempre meno, bisogna essere molto attenti a tener conto di questo dato. La legge non sarà certo senza difetti perchè ogni cosa umana è perfettibile, ma rappresenta un atto di meditato coraggio in favore dell'agricoltura di domani per il nostro paese.

Concludendo, vorrei dire che se mi chiedessero se questa legge è giusta direi che in assoluto è sempre difficile dire ciò che è giusto Se si afferma che privilegia il lavoratore rispetto alla proprietà rispondo che è vero È giusto questo? Io so che questo è nella direzione dell'evolversi della società verso il meglio, so che è nella direzione della forza delle cose. Credo che sarebbe sbagliata la scelta di muoversi in una direzione contraria Perciò esprimo da questa parte parere favorevole ad approvare rapidamente la legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lazzari Ne ha facoltà

L A Z Z A R I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi sembra doveroso, all'inizio di questo breve intervento, associarmi al riconoscimento attribuito già da coloro che mi hanno preceduto al relatore, riconoscimento che vorrei sottolineare per un aspetto particolare. Ci troviamo di fronte a un disegno di legge che è preceduto da una relazione che rivela un impegno culturale e scientifico perfettamente adeguato al problema. Mi sembra cioè — almeno nella breve esperienza che ho fatto — che poche volte ci sia stato dato di incontrare una legge che avesse un supporto così ampio ed interessante come quello che ci è stato offerto dal senatore Fabbri. La relazione, secondo me, non soltanto risponde bene all'importanza dell'argomento, ma direi che costituisce il naturale supporto culturale di un'analisi approfondita; e più l'analisi è approfondita, evidentemente, più la legge assume concretezza e positività.

Mi sembra che sia difficile tentare di dire qualcosa di nuovo che non sia già stato detto o scritto sulla trasformazione delle norme sui contratti agrari. Basti pensare solo che sono stati presentati ben sei disegni di legge e la relazione che accompagna il testo proposto dalla Commissione, oltre a quello che ho detto, mi sembra che rispecchi molto bene il lungo travaglio e il molto impegno di tutte le forze politiche per giungere ad una conclusione che avesse il segno della positività. Del resto l'intervento del collega Truzzi è tutto intonato al segno della positività e veramente questa tensione è sempre stata presente.

Aggiungerei anche che tutti i membri della Commissione erano e sono perfettamente consapevoli dell'estrema complessità della materia trattata Ed alla oggettiva complessità dell'argomento, che è frutto purtroppo dell'evoluzione della storia dell'agricoltura del nostro paese, si aggiunge il fatto che siamo venuti definendo il tema della trasformazione della mezzadria, della colonìa e degli altri contratti in un momento estremamente acuto della crisi di questo settore della nostra economia. Questo può spiegare in parte le ragioni di certi colpi di coda che abbiamo avvertito in quest'ultima fase, forse con l'intenzione più o meno occulta di rimettere tutto in discussione.

Questa legge pur con i suoi limiti oggettivi ha finito con l'assumere in certo modo un valore simbolico (mi sembra che lo sottolineasse il collega Truzzi) perchè chiude definitivamente un capitolo che fu nel lontano passato indubbiamente un dato positivo (quello della mezzadria) e introduce elementi di organizzazione e di razionalizzazione che potranno consentire una gestione della azienda agricola meno mediterranea e più europea.

Gli oppositori di questa legge vedono giusto se scorgono in queste norme l'avvio verso un cambiamento in un quadro destinato ad evolversi, perchè questo è il valore politico della legge proposta.

È questa una legge che forse lascia a tutti un po' la bocca amara, ma noi riteniamo che quando cambi radicali non siano possibili, dobbiamo tendere al graduale miglioramento della situazione, perchè ci si accorge che anche quando solo pochi passi sono stati compiuti si viene già enucleando un sistema nuovo Importante rimane sempre sapere dove si vuole giungere.

Dicevo, dunque, che questa legge ha dei limiti, il maggiore dei quali è senza dubbio costituito dal fatto che interviene quando l'evoluzione in atto dell'ultimo quarto di secolo ha profondamente trasformato il quadro economico e sociale della nostra campagna. La capacità di ricomposizione del tessuto economico-sociale che potrà avere questa legge (mi riferisco soprattutto alla mezzadria) potrà dispiegarsi ormai oggettivamente solo entro certi limiti, perchè l'esodo dalle zone mezzadrili ha già risolto, purtroppo negativamente, alla radice, quei problemi che non siamo stati in grado di orientare per tempo in senso positivo.

Un altro limite della legge è costituito dal fatto che la colonìa meridionale, per le sue caratteristiche di composizione estremamente frantumate, rimane sostanzialmente sacrificata L'altro limite è costituito dalla mancanza di un finanziamento che almeno per certe zone in determinati settori avrebbe potuto agevolare la sua pratica applicazione.

Con tutti i suoi limiti — dicevo — questa legge ci consente però un assetto più razionale e durevole proprio nella prospettiva di una non breve e difficile fase di trasformazione. Non è neppure pensabile una radicale ristrutturazione dell'agricoltura, operazione cui tutto il paese è impegnato, almeno nell'intenzione, se non viene prima sgombrato il campo da rapporti contrattuali che sono in contraddizione con l'azione che intendiamo svolgere e se il contratto di affitto non viene sottratto alle pressioni speculative del momento per svolgere poi il suo ruolo come strumento principe della ristrutturazione stessa.

Ora, se l'agricoltura non è quel settore residuale da sacrificare rispetto ai comparti produttivi più dinamici, diamo anche noi con questa legge un contributo al capovolgimento del rapporto tra agricoltura e complesso produttivo nazionale.

Del resto, se facciamo un esame anche superficiale della nostra legislazione agraria in questo dopoguerra, mi pare che una giusta chiave di lettura del problema possa essere quella di leggerlo come un conflitto tra imprese e proprietà in cui sostanzialmente la proprietà è perdente, anche se l'occhio vigile della Democrazia cristiana ha esercitato ed esercita di fatto una specie di monopolio spirituale sul settore e dico questo senza polemiche, perchè è una constatazione.

Ciò è avvenuto perchè la componente fondiaria, rurale esprimeva ed esprime proprio all'interno del blocco conservatore, di cui era stata la tradizionale componente storica, una presenza che si è venuta lentamente esaurendo. In termini politici anche la riforma agraria del 1950 rientra perfettamente in questo quadro con le sue incertezze e con i suoi risvolti, tutti elementi che però non tolgono il fatto che le spese finisce per pagarle il settore più inefficiente della proprietà fondiaria. Sempre in questo dopoguerra nelle vicende della mezzadria (dal lodo De Gasperi alla legge del novembre 1971) chi fa le spese della pressione contadina alla fine è sempre la rendita fondiaria.

Con questi precedenti è evidente che la discussione di questa legge e la trasformazione della mezzadria, della colonìa e degli altri patti in affitti assume, come dicevo all'inizio, una funzione simbolica sulla continuità di una certa costante, pur con il segno che qualcosa è cambiato. Mi sembra però importante sottolineare un altro elemento che denunzia il progressivo esaurirsi dell'incidenza della rendita e del possesso fondiario: le terre abbandonate. La storia del nostro paese è la storia dell'usurpazione dei beni della comunità; è il tentativo costante di sottrarre terre ai legittimi proprietari, specie della comunità Ora perchè tante terre abbandonate? Cosa significa tutto questo e perchè avviene proprio ora? È un segno dei tempi.

Il fenomeno delle terre abbandonate, così lontano dalla nostra tradizione secolare che ha sempre mostrato la tendenza ad occupare tutto il disponibile e più del disponibile, sta a denunciare chiaramente che maturi sono i tempi per una riforma agraria generale, cioè per una gestione dell'agricoltura profondamente diversa da quella realizzata fino ad ora. Del resto parliamo sempre di rinnovamento, di centralità dell'agricoltura, però, almeno per l'agricoltura, o meglio per lo sviluppo di una società industriale-agricola come la nostra, è di fondamentale importanza un uso del territorio gestito, quando ne sia il caso, e controllato sempre dalla comunità.

Stiamo verificando un dato di fatto, che cioè la proprietà terriera, comunque la si voglia configurare, non ci consente una utilizzazione piena del territorio nè dal punto di vista sociale nè dal punto di vista economico C'è una tendenza che continua imperterrita a distrarre dall'uso agrario zone fertilissime per agevolare ad ogni costo l'espandersi disordinato dell'urbanizzazione proprio in quei terreni che per la loro vicinanza ai centri urbani possono costituire le sedi naturali di rifornimento alimentare, specie nel settore orticolo. Sarebbe estremamente interessante poter disporre di dati precisi riguardanti il fenomeno che ancora continua la sua piena espansione e mira contemporaneamente anche alla terra incolta come bene rifugio, cioè come un baluardo contro i pericoli dell'inflazione.

Nel volgere di pochi anni ci siamo trasformati da una società agricolo-industriale in una società industriale-agricola; c'è voluta

una crisi della dimensione di quella che viviamo per renderci consapevoli che la terra è una entità limitata, insostituibile, destinata ad accrescere con il tempo il proprio valore in funzione della sua piena utilizzazione. Molte sono le strade per giungere a questa piena utilizzazione. A noi, almeno per quello che riguarda il nostro Gruppo, sembra che sia indispensabile un uso controllato da parte della collettività che elimini il più possibile gli interessi arbitrari dei singoli e dei gruppi. Parlare della centralità dell'agricoltura significa adeguare i rapporti di produzione della nostra campagna alle esigenze economico-sociali presenti, dare la terra soprattutto a chi la lavora. La terra è uno dei capitoli più interessanti e carichi di futuro per chi voglia modificare la situazione presente, che vede purtroppo estendersi l'abbandono se non la distruzione, di prodotti alimentari già raccolti.

Nell'immediato dopoguerra le masse contadine italiane riproposero con vigore il problema antico dell'occupazione della terra. La lotta per la riforma agraria poteva avere il significato di un modello di sviluppo non dico diverso, certamente, ma meno distorto di quanto poi si è verificato.

Oggi, in una situazione diversa, la centralità dell'agricoltura passa attraverso la digestione storica di una serie di nodi di cui l'approvazione di questa legge è un punto di riferimento di estremo interesse. Oggi però dare la terra a chi la lavora ha un significato politico e sociale diverso rispetto a quanto avveniva negli anni '50. Noi oggi ci muoviamo nel pieno di una crisi industriale che per il momento almeno ci sembra di soluzione non troppo vicina. Avvertiamo tutto il peso non solo economico, ma morale, culturale, politico di un rapporto sbagliato tra economia e agricoltura, tra complesso produttivo nel suo insieme e settore primario.

Negli anni '50 la fame di terre era l'espressione di un inappagato e secolare desiderio di riscatto economico e sociale. Oggi l'appropriazione della terra da parte di chi la lavora deve contenere la piena comprensione di quello che è avvenuto. Esiste un uso del territorio che dobbiamo profondamente correggere perchè tutto quello che è stato realizzato fino ad oggi lo si deve alla falsa valutazione che l'agricoltura sia stata un settore residuale che non ha retto in alcun modo il confronto con gli altri comparti.

Trasformare questa concezione residuale dell'agricoltura nel suo opposto esige un insieme di riforme strutturali che rispondono alle nuove esigenze che implicano, sia pure gradualmente, un rovesciamento totale. E dobbiamo sapere verso quale tipo di organizzazione aziendale vogliamo andare, quali scelte fare nel tipo di impresa, quali prospettive ci poniamo nei confronti della disponibilità delle risorse: tutto questo commisurato alla diversità delle aree agricole del nostro paese.

Come è stato autorevolmente scritto, è tempo di sostituire il termine agricoltura col concetto di agro-industria come complesso delle trasformazioni produttive organizzate ai fini della produzione alimentare e degli altri derivati vegetali. Negli anni '50 e anche in epoca anteriore le cooperative organizzate tra braccianti, le varie forme di associazione e conduzione, formalizzate o no, inventate dai nostri contadini, le società dei coltivatori diretti potevano reggere in un contesto economico di quel tipo, in quell'epoca. Oggi non c'è più spazio per un tipo di organizzazione che sia solo agraria. Se pensiamo ai vincoli, all'influenza delle società alimentari che operano nella Comunità europea ed al controllo reale che esercitano i grandi gruppi soprattutto internazionali e privati, ci rendiamo conto a quale ruolo di totale subordinazione sia condannata una struttura agraria come la nostra.

I progetti vanno fatti sul futuro e non sul passato e per elaborare una politica agraria moderna in Italia, non sfasata rispetto alle tecnologie già in atto, è necessario operare in quella dimensione comprensoriale che con l'apporto dell'ente pubblico sia in grado di creare organizzazioni, strutture e servizi che traducono l'uso del territorio in tutela e sviluppo dell'ambiente.

Mi rendo conto perfettamente che questa è una politica tutta da costruire e che ci trova in gran parte impreparati, però è una politica per la quale abbiamo gli strumenti. Gli obiettivi concreti, immediati non ci man-

cano anche se lo schema di piano nazionale predisposto recentemente dal Ministro sembra mancare di proposte concrete sulla ripartizione di massima degli obiettivi produttivi tra le diverse aree.

Concludendo brevemente quello che volevo dire, tra chi possiede la terra e chi la usa, tra i proprietari fondiari e gli imprenditori agricoli, una politica efficace e coerente di riassetto deve favorire gli imprenditori col relativo sacrificio degli altri. Quindi una politica dell'impresa agricola entra inevitabilmente in conflitto con la proprietà fondiaria come proprietà fondiaria. Il tipo di azienda prevalente, non unica, s'intende, da agevolare è quella dell'impresa contadina familiare associata perchè è l'unica, date le caratteristiche del nostro territorio, che sia in grado di sviluppare un'economia agricolo-industriale che potrà poi svilupparsi in agricolo-industriale-turistica e anche di tutela dell'ambiente. La eliminazione di tutti i contratti agrari che avevano una loro giustificazione nel passato è una condizione pregiudiziale; però, come si fa e si è fatto da alcune parti, sostenere di essere contrari alla mezzadria e nel contempo lasciare libertà di scelta se accettare o no il contratto significa semplicemente optare per la parte del più forte, significa rimanere indietro, cioè non rilevare le conflittualità oggettive che ci sono, significa ignorare le forze reali presenti e quindi accettare i presupposti per non cambiare nulla. Quest'insieme di norme sulle quali abbiamo lungamente discusso rappresentano, rispetto alla precedente situazione normativa, un notevole progresso, ma c'è un punto rispetto al quale questa legge mi sembra possa considerarsi esemplare e che voglio sottolineare alla conclusione di questo brevissimo intervento. Questa legge è stata concepita in ogni suo momento come legge quadro in costante riferimento alle regioni e quindi si è trattato di soddisfare due esigenze spesso contrastanti: dovevamo stabilire princìpi che coinvolgessero in maniera uniforme tutti i cittadini e consentire alle regioni di optare in situazioni di fatto più o meno diverse, legate ad usi e consuetudini locali, non riducibili ad uno schema omogeneo; cioè noi abbiamo accettato la diversità regionale per consentire — mi sia lecita questa espressione — la giustizia generale.

Non poche perplessità in questo senso ha suscitato il documento che abbiamo ricevuto a firma del Sottosegretario alla giustizia, in un quadro operativo in cui ci siamo tutti trovati d'accordo per elaborare un giusto rapporto tra Stato e regione.

A pagina 8 del documento testualmente si dice: « ... affida alla discrezionalità politica delle regioni »; questa discrezionalità politica viene sottolineata ripetutamente. È un documento che avremmo preferito non leggere perchè non è corretto nè sul piano formale nè sul piano sostanziale.

Detto questo noi siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge, sappiamo benissimo che questa è una legge che avrà dei grossi limiti ma sappiamo anche che costituisce la base necessaria per andare avanti (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pegoraro. Ne ha facoltà.

P E G O R A R O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ha detto bene il senatore Truzzi quando ha ricordato la lunga storia dei patti agrari. Credo anch'io che si possa dire che non vi è stata, finora, dalla Liberazione in avanti, una legislatura che non abbia visto il Parlamento impegnato a legiferare in questa materia Se partiamo dall'inizio del secolo, escludendo la parentesi del fascismo, i provvedimenti in questa materia credo superino addirittura i 50, vale a dire uno ogni anno.

Le cause sono diverse ma la principale va senz'altro ricercata nel fatto che nonostante la ricca legislazione in materia vi è tuttora nel nostro paese, anche in questo campo, una situazione di arretratezza Basti pensare all'esistenza di contratti come la mezzadria, la compartecipazione, la colonìa parziaria, la colonìa miglioraria, la soccida e si potrebbe continuare. In altre parole, è mancata una vera riforma agraria.

Vi sono state nel passato, come ha ampiamente illustrato il collega Fabbri nella sua pregevole relazione, notevoli iniziative che hanno affrontato aspetti particolari, anche se

importanti, del problema. Oggi, nella nuova realtà del paese, per il posto che deve occupare l'agricoltura nell'economia nazionale, si pone l'esigenza di una riforma basata su due punti qualificanti: 1) il rinnovamento del contratto di affitto al servizio di un'agricoltura moderna; 2) la necessità di ricondurre tutta una miriade di contratti, che si ritengono superati, al contratto di affitto.

Queste esigenze, già mature nella coscienza degli imprenditori agricoli e dei lavoratori della terra, sono state fatte proprie, sia pure in maniera diversa, dai partiti politici democratici e, fatto nuovo di queste due ultime annate, sono inserite nel programma del Governo.

Impegni di questo tipo li troviamo nel programma di governo che il presidente Andreotti presentò alle Camere all'inizio della legislatura. In esso si diceva che nell'intento di venire incontro all'esigenza dell'impresa, della ricomposizione fondiaria e della migliore utilizzazione delle risorse, particolare rilievo veniva dato alla « armonizzazione del regime dei contratti agrari allo scopo preminente di favorire e diffondere il rapporto di affitto, in armonia con gli altri Paesi della Comunità »

L'argomento « contratti agrari » venne poi ripreso tra gli « interventi prioritari » dell'accordo programmatico fra i sei partiti dell'arco costituzionale.

Nell'accordo è detto, in termini molto chiari e precisi, che « per quanto riguarda i patti agrari i partiti concordano sulla necessità della revisione delle norme del contratto di affitto così da renderlo strumento idoneo sia al potenziamento di moderne imprese familiari, sia per la migliore utilizzazione dei terreni incolti e per la trasformazione dei contratti colonici in affitto. In particolare concordano con l'esigenza di porre contestualmente fine alla proroga legale dei contratti di affitto, sostituendola con contratti di affitto di lunga durata per i coltivatori diretti Per la misura del canone di affitto, fermo restando l'aggancio al dato catastale, dovranno essere introdotti correttivi nei coefficienti anche lasciando alle Regioni alcuni punti a disposizione per meglio adeguarsi alle condizioni strutturali e produttive del fondo. La conversione del contratto di colonìa e mezzadria in affitto dovrà avvenire su domanda di una delle parti ».

L'impegno a realizzare una profonda riforma dei contratti agrari è stato ribadito nell'accordo dei cinque partiti che ha dato vita all'attuale Governo e si inquadra nell'obiettivo più generale del piano agricolo-alimentare, che è quello di realizzare per i prossimi anni il passaggio da un tasso di aumento annuo della produzione lorda vendibile agricola dal prevedibile 1, 5-1,6 per cento al 2,5 per cento in modo da ridurre sensibilmente il *deficit* agricolo-alimentare.

Il problema è presente nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio là dove è detto: « A questi fini è necessaria secondo gli accordi di luglio tra i partiti la sollecita approvazione dei progetti di legge relativi alle associazioni dei produttori, alla riorganizzazione dell'AIMA, alle nuove norme sui contratti agrari, al recupero delle terre abbandonate... ».

Come ho già detto, l'esigenza di una riforma dei contratti agrari trova giustificazione nella confusa ed anacronistica situazione esistente nel nostro paese in questa materia, determinata, anzitutto, da una molteplicità di contratti che è esistita fino a pochi decenni fa nel resto dell'Europa e che è ancora presente nel nostro paese.

Secondo la pubblicazione « Notizie sulla politica agricola comune » della Comunità europea del marzo 1977, nei nove paesi della CEE solo in tre è presente la colonìa parziaria e solo l'Italia ha una percentuale consistente di terreno condotto con questa forma di conduzione raggiungendo l'8,9 per cento della superficie totale, il 13,2 per cento se consideriamo anche le altre forme, contro il 2,3 per cento della Francia e lo 0,9 per cento del Lussemburgo. In tutti gli altri paesi queste forme di conduzione sono sparite completamente da molto tempo.

Per quanto riguarda la diffusione dell'affitto la situazione è capovolta nel senso che è maggiore nelle agricolture più progredite dei paesi della CEE: Francia, il 45,9 per cento della superficie; Paesi Bassi, il 48,1 per cento; Italia, il 17,8 per cento.

Ritornando ai contratti associativi, come ha ricordato il senatore Conte in un pregevole studio pubblicato nel settimanale « Rinascita », essi traggono origine dal colonato del tardo impero romano. Sono stati a noi tramandati dal medioevo e dai primi secoli dell'era moderna, attraverso lenti cambiamenti; contratti che si sono adeguati al mutare dei tempi anche se è rimasta sostanzialmente ferma la sostanza.

Il fine di questi contratti era quello di stimolare l'interesse del lavoratore alla produzione e al maggior rendimento del fondo. Ciò avveniva attraverso la remunerazione del lavoro eseguita con una percentuale fissa del prodotto del fondo concesso.

Le grandi categorie di tali contratti sono: la mezzadria classica, la colonìa parziaria, la soccida.

Ognuno di questi contratti ne ha quindi generato altri, come ad esempio la colonìa miglioratarìa, il fitto miglioratario, la soccida con conferimento di pascolo, eccetera, che hanno trovato una loro sistemazione anche giuridica, e una miriade di altri che tale sistemazione non hanno trovato, cioè i cosiddetti contratti atipici o anomali.

Tutti questi contratti rappresentano un intreccio delle tre forme basilari sopra citate tra loro e con il contratto di affitto e con l'enfiteusi. Ognuno di essi trovava la sua base economica nell'aumento della pressione demografica sulla terra coltivabile e nella mancanza di altri sbocchi nel mercato del lavoro.

Occorre dire che i contratti agrari, tutti, sia nella loro forma più pura che nelle forme spurie hanno prodotto un aumento della produttività della terra e della sua fertilità.

Con il mutare della situazione questi contratti hanno tuttavia bloccato qualsiasi processo produttivo e costituiscono oggi un serio ostacolo allo sviluppo di una agricoltura moderna e razionale ad alta produttività del lavoro con produzione in aumento.

È stato quindi posto il problema di profondi cambiamenti dei rapporti contrattuali nelle campagne. Il problema che si è posto nel passato è stato quello di migliorare la situazione dei contraenti più deboli Erano gli anni in cui la fame di terra contrapponeva, talvolta con lotte molto dure, i proprietari fondiari da una parte e piccoli affittuari, mezzadri, coloni, dall'altra. Per questi motivi le prime leggi del nuovo Stato democratico sono state leggi agrarie. Tra le principali ricordiamo il decreto luogotenenziale 5 aprile 1945 che ha disposto la proroga di tutti i contratti agrari e che, dapprima annuale, diviene in seguito permanente, fino alla futura riforma generale dei contratti agrari, così come si esprimerà l'ultima legge in proposito. È seguito un vasto movimento per una diversa ripartizione dei prodotti e per l'abolizione delle regalie e di altre servitù che portò ai patti apulo-lucani per la mezzadria impropria del 1946 e al lodo De Gasperi per la mezzadria classica del 1946, che viene trasformato in legge nel 1948

A questo punto le forze politiche con base di massa si impegnarono tutte, sia attraverso i propri programmi, sia attraverso iniziative quali il lodo De Gasperi e l'adesione alle leggi di proroga, ad una riforma dei contratti agrari.

La lotta per la riforma dei contratti agrari è stata una lunga lotta. Malgrado l'impegno dei partiti già ricordato e nonostante le proposte della sinistra sostenute con particolare impegno da Giuseppe Di Vittorio, non si riuscì ad inserire la riforma dei contratti agrari nella Costituzione che pure sancisce invece la trasformazione del latifondo e pone limiti alla proprietà terriera « al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire più equi rapporti sociali ». Non mancarono nemmeno le iniziative parlamentari

Nel giugno 1946, all'inizio della prima legislatura, ad iniziativa dei senatori del PCI fu presentata al Senato la proposta di legge di riforma dei patti agrari. La discussione ritardò perchè il Governo annunciò un proprio disegno di legge che venne, invece, presentato alla Camera dei deputati dall'allora ministro dell'agricoltura, onorevole Segni, nel novembre 1946. Nel 1950 il disegno di legge, che fu abbinato a quello delle sinistre, fu approvato e passò al Senato. La legge decadde per il normale scioglimento delle Camere.

All'inizio della seconda legislatura comunisti e socialisti, anche se con notevoli riser-

ve, ripresentarono come propria proposta quella già approvata alla Camera nella passata legislatura Ci furono aspre battaglie per vincere la resistenza della destra DC e per avviare l'*iter* della legge e si ebbe anche una crisi di governo. Vivace fu la lotta condotta dai mezzadri. Intanto la legislatura arrivò alla sua scadenza senza che il problema fosse stato risolto.

La terza legislatura fu uno dei periodi più travagliati. Fu la legislatura dell'apertura a destra, fino all'estrema destra missina del governo Tambroni e del tentativo di colpo di Stato. Dall'agosto 1960 in poi fu la legislatura del Governo delle convergenze parallele fra democristiani e socialisti. L'onorevole Fanfani si fece promotore di una conferenza rurale che si tenne nel 1961 e si chiuse nel 1962, lanciata con lo *slogan* « occorre chiamare al capezzale della grande ammalata, l'agricoltura, a consulto gli esperti ». La conferenza si concluse con la constatazione che in due sulla terra non ci si vive e che quindi si deve operare per la fusione della proprietà della terra con l'impresa agricola e con il lavoro agricolo. A seguito della conferenza fu varato il primo piano verde e venne approvata la legge 12 giugno 1962, n. 567, che è da considerarsi una importantissima conquista per i fittavoli in quanto per la prima volta viene definito il principio di « equo canone » in relazione, si dice all'articolo 3, alla necessità « di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione del fondo ».

Si tratta di una importante definizione che avrebbe dovuto, come ricorda il senatore Manlio Rossi Doria in un suo pregevole studio del 1969, « aprire la strada all'esplicito raggiungimento dell'obiettivo enunciato in tutti i precedenti tentativi legislativi, ossia alla subordinazione dei diritti e degli interessi della proprietà fondiaria a quelli preminenti dell'efficienza dell'impresa e di un adeguato compenso del lavoro della famiglia coltivatrice ».

Nella IV legislatura proseguirono le iniziative legislative in materia di contratti agrari. Nel 1964 è stata approvata la legge n. 756 di notevole importanza per la causa dei mezzadri in quanto l'articolo 1, relativo alle finalità della legge, così recita: « Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modifica di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia del paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonìa parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge ». E le disposizioni, fra l'altro, dichiarano nulli i contratti di mezzadria posti in essere dopo l'entrata in vigore della legge ed ampliano i poteri del mezzadro e tra questi il diritto di iniziative per i miglioramenti e le trasformazioni agrarie e la sua partecipazione alla direzione dell'azienda

La V legislatura è stata la legislatura della legge n. 11 del 1971 sui fondi rustici che si è posta il compito di superare gli ostacoli incontrati dalla legge n. 567 del 1962 nella sua applicazione ed ha stabilito, oltre ad un meccanismo automatico di determinazione del canone, alcuni principi fondamentali come quello del diritto dell'affittuario di introdurre migliorie sul fondo con l'attribuzione, a suo favore, dei finanziamenti pubblici e del diritto al rimborso. È stata così riconosciuta ai fittavoli la più completa libertà di iniziativa imprenditoriale. Si può ben affermare che questa legge ha aperto nuove prospettive all'affittuario e ha unito mezzadri, coloni e soccidari con la parola d'ordine della trasformazione dei loro contratti in contratto di affitto

La legge n. 11 del 1971 e, prima ancora, la legge n. 567 del 1962 hanno una loro giustificazione storica. La fame di terra aveva portato a canoni elevatissimi. Si può quindi ben dire che queste leggi hanno rappresentato importanti conquiste e hanno portato ad una sensibile riduzione della rendita fondiaria e favorito il superamento dell'affitto con il diffondersi della proprietà diretto-coltivatrice.

Anche la VI legislatura si è occupata di contratti agrari ed all'inizio è stata approvata la legge n. 814 del 1973 che apporta notevoli modifiche alla legge n. 11 del 1971 anche in rapporto alla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

Più difficile il cammino delle proposte per la trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonìa, di compartecipazione. Nonostante il vasto schieramento manifestatosi nel paese a favore del superamento di questi contratti (si vedano le posizioni unitarie raggiunte al convegno di Macerata del 2-3 febbraio 1976), l'esame delle proposte di legge del PCI e del PSI per la conversione in affitto di tutti i contratti associativi è stato bloccato dalla DC all'inizio con la motivazione che bisognava prima definire un preciso quadro di riferimento modificando la legge n. 11 del 1971 e, una volta modificata nel 1973 la legge n. 11, la DC sostenne che occorreva attendere l'approvazione della legge di recepimento delle direttive comunitarie, anche perchè con essa si sarebbe affrontato il problema dei provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti.

Finalmente, nel luglio 1975, il gruppo DC della Commissione agricoltura della Camera presentò una sua proposta di legge per la conversione in affitto del contratto di mezzadria e di colonìa. Nello stesso mese di luglio venne costituito il comitato ristretto con l'incarico di elaborare un testo unificato delle diverse proposte di legge ma in tutti i mesi successivi non ha potuto compiere nessun passo in avanti a causa delle resistenze ritardatrici di alcuni settori DC.

Al termine della VI legislatura la sola Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 2187 (atti del Senato) come testo unificato proveniente da proposte diverse contenente norme in materia di contratti agrari dove si affrontavano alcuni problemi riguardanti l'affitto, tra questi il problema della durata del contratto. L'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito che il Senato potesse approvare definitivamente la legge.

Da qui, all'inizio dell'attuale legislatura, sono partiti i vari Gruppi politici per la presentazione di proposte che, come ha ricordato il relatore collega Fabbri, sono state lungamente ed ampiamente esaminate dalla Commissione agricoltura del Senato tenendo conto dei pareri espressi dalle Commissioni giustizia, affari costituzionali e bilancio. La discussione si è sviluppata attraverso una indagine conoscitiva e nella sottocommissione che ha predisposto un testo unificato. Il successivo dibattito in Commissione ha portato all'approvazione del testo ora all'esame dell'Assemblea.

Ho creduto opportuno ricordare, sia pure sommariamente, le molteplici iniziative parlamentari in materia di contratti agrari e di riforma agraria che si sono dispiegate nell'arco di oltre 30 anni per sottolineare la costante iniziativa delle forze democratiche, ed in modo particolare del Partito comunista italiano, su questi problemi, ma anche la forte resistenza di forze conservatrici che si sono tenacemente opposte alla riforma. Come ha ricordato il senatore Chiaromonte, concludendo il recente convegno del CESPE su « L'agricoltura nell'economia italiana e nello sviluppo dei rapporti internazionali », la politica agraria ha avuto sempre un ruolo decisivo nella vita politica italiana. « Con il centrismo essa si risolse con " no " netti alla riforma agraria e ad un tipo di sviluppo che consentisse un ruolo diverso del Mezzogiorno; con il centro-sinistra agricoltura e Mezzogiorno furono considerati " residui ", il che ha provocato uno sviluppo dai piedi d'argilla, caratterizzato da una miopia economica e politica ».

Solo il mutamento di vecchi equilibri nel Parlamento e nel paese, dovuto all'avanzata comunista del 20 giugno 1976 e ai nuovi rapporti fra i partiti, ha creato le condizioni per quel passo in avanti che ha portato i cinque partiti che compongono l'attuale maggioranza ad affrontare, come abbiamo visto, in termini finalmente concreti, il problema della riforma dei contratti agrari sia pure con le insufficienze di cui dirò più avanti.

Vediamo ora i punti fondamentali e anche i limiti del testo approvato dalla Commissione.

Ci siamo posti il problema di un rinnovamento del contratto di affitto per un suo rilancio.

La situazione nel nostro paese per quanto riguarda questa forma di conduzione è quella che conosciamo:

dal 1947 al 1961 si è verificata una forte riduzione della superficie interessata all'affit-

to. La diminuzione è stata valutata attorno a 1.600.000 ettari (il 30 per cento del totale);

tra i due censimenti 1961-1970 la situazione si è presentata in modo pressochè identico e la superficie affittata in continua diminuzione per il passaggio dalla affittanza alla proprietà. Nel 1970 la superficie in affitto è stata calcolata in 3.864.298 ettari, pari al 15,1 per cento della superficie agraria totale;

dal 1970 si ha ragione di ritenere che sia continuata la tendenza alla riduzione della superficie condotta in affitto. Si è verificata la liquidazione di molte affittanze con la pratica della buonuscita e una ulteriore riduzione della superficie in affitto si è determinata anche a seguito di nuovi acquisti di terreni da parte di fittavoli.

In relazione a questi fenomeni si è andata estendendo la convinzione che le cause principali vadano ricercate nel lungo protrarsi del regime di proroga dei contratti che risale al 1938 ed anche nel livello dei canoni ritenuto inadeguato.

Per quanto riguarda il regime di proroga è chiaro che esso non può protrarsi a tempo indeterminato, a 40 anni dal suo inizio, e che deve trovare un superamento con la fissazione della durata minima e certa del contratto.

Per quanto riguarda i canoni noi difendiamo le leggi fondamentali cioè la legge n. 567 del 1962 che per la prima volta ha fissato il principio dell'equo canone e la legge n. 11 del 1971 che ne ha in sostanza perfezionato il meccanismo di applicazione. Noi abbiamo considerato e consideriamo queste leggi una importante conquista per gli affittuari e, più in generale, per l'agricoltura. Le difendiamo nei loro contenuti basilari, concordando quindi completamente con quanto ha detto poco fa il senatore Truzzi, mentre in talune parti è giusto perfezionarle ed integrarle alla luce dell'esperienza e dei mutamenti oggettivi intervenuti nella situazione.

A onor del vero dobbiamo, tuttavia, affermare che se il protrarsi del regime di proroga e il basso livello dei canoni possono aver avuto una certa incidenza nel determinare una stasi nella stipulazione di nuovi contratti di affitto, poichè questa stasi, anzi drastica riduzione, si è verificata molto prima delle leggi sull'equo canone, è ben evidente che altre e più incidenti cause stanno alla base del fenomeno. In primo luogo quella dell'abnorme aumento dei valori fondiari, che non hanno più nessun riferimento con i livelli di produttività e di reddito della terra e in secondo luogo quelle del disimpegno e della fuga disordinata dalle campagne che ha caratterizzato la situazione del nostro paese negli anni cinquanta e sessanta. Oggi più che mai siamo convinti che non basta aumentare i canoni, renderli più favorevoli per i concedenti, per aumentare la superficie in affitto; occorre guardare anche e soprattutto all'affittuario, alle condizioni minime necessarie perchè, specie se giovane, egli possa fare la scelta dell'imprenditore agricolo. Scelta che rimane molto difficile.

Ci siamo quindi posti il problema di riconsiderare alcune normative allo scopo di superare obiettive difficoltà, considerando anche i fatti nuovi che si sono determinati nell'economia italiana, in modo da rilanciare il contratto di affitto.

Noi siamo del parere che nei limiti del possibile e del conveniente sia giusto favorire l'accesso alla proprietà della terra da parte di chi la lavora, ma è facile osservare che nella attuale situazione tale accesso avviene, quando avviene, a condizioni onerosissime ed antieconomiche per l'impresa. Si può anzi dire che oggi acquista generalmente chi, più che all'impresa, pensa ad un investimento che a torto o a ragione reputa conveniente a fini che hanno poco a che vedere con l'agricoltura.

Una moderna agricoltura guarda al contratto di affitto come allo strumento più idoneo per ampliare le maglie poderali. È, infatti, dimostrato che l'imprenditore agricolo va alla ricerca di terreni da affittare più che da acquistare. I capitali disponibili li investe più utilmente per acquistare i mezzi tecnici necessari all'impresa. Il contratto di affitto, in altre parole, consente di evitare l'immobilizzo di capitale fondiario per l'acquisto del terreno e di destinarlo a scopi più utili, cioè alla gestione, che richiede capitali sempre più consistenti. Credo non sia una esagerazione l'affermazione secondo cui per le campagne il contratto di affitto, non certo

il piccolo affitto, può avere la stessa importanza che ha assunto nel settore industriale il concetto di *leasing*. Il contratto di affitto favorisce, senza dubbio, la mobilità del possesso della terra e può portare a costituire unità aziendali valide in relazione al reddito che si deve realizzare.

L'affitto può veramente rappresentare, come è emerso nei lavori preparatori e nel convegno sul piano agricolo-alimentare del dicembre scorso, un importante fattore per ampliare la base produttiva del paese. Per raggiungere questo scopo, oltre all'azione per il migliore utilizzo della risorsa terra, per lo sviluppo dell'irrigazione, per le sistemazioni idrauliche ed idraulico-agrarie, si è fatto specifico riferimento alle iniziative per una maggiore mobilità fondiaria. È stato chiesto al Parlamento di « trovare i modi di valorizzazione e diffusione del contratto di affitto tali da rimuovere le rigidità determinate dall'attuale legislazione e consentire l'uso della terra per la costituzione di imprese di dimensioni ottimali ». La strada indicata è stata quella della revisione del contratto di affitto « attraverso la riconsiderazione dei criteri di fissazione del canone . . . e la fissazione di termini precisi e ragionevoli nella durata dei contratti ».

Condividiamo nella sostanza questa indicazione ed affermiamo che siamo del parere che il nuovo rapporto, per raggiungere l'obiettivo fondamentale di cui abbiamo parlato, cioè quello di contribuire all'ampliamento della base produttiva del paese, deve garantire: 1) Al fittavolo, una lunga durata del contratto e quindi una situazione di certezza e di stabilità, affinchè egli possa esercitare l'impresa nelle migliari condizioni, in modo anche da poter eseguire gli investimenti ed ammortizzarli. Altra esigenza è quella di un canone equo, salvaguardando quindi la garanzia di una giusta remunerazione del lavoro e dei capitali investiti nell'impresa. 2) Al proprietario del fondo deve assicurare una remunerazione del capitale fondiario che renda possibile la stipulazione di un contratto di affitto attraverso anche garanzie di poter eventualmente rientrare in possesso del terreno al termine del contratto. In questo modo si potrà scoraggiare la conduzione diretta del fondo da parte dei proprietari quando non hanno la capacità professionale o i mezzi per farlo.

In che misura il testo della Commissione risponde a queste esigenze?

La nuova normativa si propone, anzitutto, di superare il regime di proroga legale dei contratti che, come abbiamo visto, risale al 1938 e stabilisce una durata minima per i contratti di affitto e per quelli trasformati che va dai 12 ai 16 anni.

Desidero ribadire che le leggi di proroga hanno avuto nel passato una funzione importante, hanno dato forza al movimento contadino e un potere contrattuale che non poteva avere quando il fittavolo era continuamente ricattato con la disdetta. Oggi tuttavia, a 40 anni dalla proroga, se si vuole che il contratto di affitto assolva al ruolo di rilancio dell'agricoltura è giusto che la proroga cessi e che, come contropartita, si stabilisca una lunga durata del contratto. È giusta questa scelta anche perchè la proroga non assicura per niente quella certezza del diritto, quella stabilità sul fondo che è indispensabile nell'esercizio dell'impresa.

Lo scaglionamento e la durata rappresentano una soluzione ragionevole ed in questo modo il nostro paese si allinea alle normative in vigore nei restanti paesi della CEE. Alla durata di 16 anni è stato rapportato anche il contratto a conduttore non coltivatore diretto. Da notare che le parti si possono anche accordare per la risoluzione del contratto prima della scadenza e in questo caso scatta il meccanismo della buonuscita che ora viene regolamentato.

Importanti anche le novità in materia di equo canone. È stata mantenuta ferma la determinazione automatica del canone, cioè l'aggancio ai redditi catastali, meccanismo, questo, ritenuto costituzionale anche dalla più recente sentenza della Corte. A quanti insistono nel ritenere più opportuno che il canone venga fissato in relazione alle produzioni del fondo rispondiamo che questo sistema è già stato sperimentato e nella maggior parte delle regioni è fallito. Il ricorso ad altro sistema si è reso quindi necessario.

Consapevole dell'esigenza di stabilire un canone che abbia le caratteristiche di cui si è detto, la Commissione, in relazione anche

alle deliberazioni della Corte costituzionale n. 155 del 1972 e n. 153 del 1977, ha stabilito nuove norme che sono state diligentemente illustrate dal relatore e che si possono così riassumere: 1) un aumento dei coefficienti di moltiplicazione da 70 a 100 punti; altri punti (60) sono a disposizione delle regioni, che potranno o meno utilizzarli, in tutto o in parte, allo scopo di meglio adeguare il canone alle condizioni strutturali e produttive del fondo; 2) è stato modificato il meccanismo di rivalutazione del canone che verrà determinato ora sulla base degli elementi già indicati dalla legge n. 814 del 1973 e, in relazione alle esperienze fin qui fatte, tenendo anche conto dei dati ufficiali relativi al mutamento di valore della lira; 3) per tenere conto delle situazioni in cui esiste una rilevante sottovalutazione dei redditi dominicali, che nel passato hanno formato ostacolo all'applicazione della legge, si è stabilito che, in attesa della revisione catastale, si possano applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli stabiliti oppure criteri anche diversi da quelli previsti dalla legge.

Abbiamo accettato questa soluzione, anche se ci rendiamo conto che ciò comporta, per i vecchi contratti, un aumento dei canoni di affitto, in coerenza con quanto abbiamo prima affermato a proposito di quelle che devono essere le caratteristiche fondamentali del contratto di affitto, facendo comunque sempre salvo il principio fondamentale della legge n. 567 del 1962 dell'equo canone che deve assicurare, anzitutto, l'equa retribuzione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

Dobbiamo tuttavia essere molto vigili in tema di rendita fondiaria poichè, se è vero che oggi vi è una pressione demografica minore nelle campagne, è altrettanto vero che per fattori interni ed esterni all'agricoltura, in questi ultimi anni, i proprietari terrieri hanno visto crescere a dismisura il valore del loro patrimonio per la continua lievitazione dei prezzi dei terreni. Queste situazioni, nei tempi più recenti, si sono ulteriormente aggravate poichè in questo periodo, di forte svalutazione della lira, i terreni sono diventati un bene di rifugio e i prezzi dei fondi liberi da vincoli contrattuali registrano cifre che non sono in alcun rapporto con i livelli di produttività e di reddito dei fondi stessi il cui prezzo è sempre influenzato da elementi speculativi extra-agricoli.

Questa situazione ci ha già portato ad avere i canoni di affitto più elevati tra i paesi della CEE. Dalla fonte già citata risulta (purtroppo l'indagine non è recente) che, dai dati rilevati per il 1973, i canoni di affitto per ettaro di seminativo erano i seguenti: Inghilterra Lst. 17,3, Francia Lst. 17,6, Germania Lst. 27,0, Paesi Bassi Lst, 27,4, Belgio Lst. 30,5, Italia Lst. 33,0. Ciò, si badi bene, nonostante l'entrata in vigore della tanto vituperata legge n. 11 del 1971.

È quindi ben evidente che bisogna seguire attentamente l'evoluzione dei canoni poichè è impensabile che i valori d'uso dei terreni possano seguire la corsa dei prezzi dei terreni. Perciò è necessario mettere in atto al più presto quelle misure che, come è stato detto nel convegno sul piano agricolo-alimentare, devono disincentivare gli interventi speculativi sui terreni destinati ad uso agricolo. A questo stesso scopo, assieme ad altri colleghi del mio Gruppo, ho presentato, già da tempo, un disegno di legge che mi auguro possa al più presto essere discusso ed approvato.

Oltre alla durata e al canone vi sono nella nuova normativa altri elementi che caratterizzano, come ha scritto il collega Fabbri nella relazione, « il nuovo volto del contratto di affitto ». Tale è certamente l'articolo 36 che prevede l'efficacia degli accordi e delle transazioni. Il nuovo testo va oltre l'articolo 23 della legge n. 11 del 1971 secondo il quale le rinunce e le transazioni dovevano riguardare i contratti in atto. Diventeranno validi e vincolanti fra le parti gli accordi transattivi che pongono in essere « un nuovo regolamento globale del loro rapporto » purchè stipulati fra le parti « con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o davanti al giudice ».

Ci rendiamo conto dei pericoli che può rappresentare questa nuova regolamentazione a danno del contraente più debole, che rimane sempre l'affittuario. L'abbiamo accettata per le stesse considerazioni messe in evidenza dal relatore quando afferma che « la sanzione della equità delle risultanze della libera contrattazione è affidata alle organizzazioni pro-

fessionali, alle quali pertanto viene assegnato un ruolo di primaria importanza ». È questo un atto di fiducia verso le organizzazioni dei coltivatori diretti e degli imprenditori non coltivatori.

Altre novità riguardano i giovani diplomati e laureati in qualsiasi scuola ad indirizzo agrario, che vengono equiparati ai coltivatori diretti alla condizione che si impegnino ad esercitare in proprio l'attività agricola, obbligandosi alla coltivazione del fondo per il periodo di nove anni; l'indennizzo in favore dei concessionari in tutti i casi di risoluzione incolpevole del contratto; il problema dei miglioramenti dove sono ribaditi e perfezionati i princìpi già contenuti nella legge n. 11 del 1971.

La normativa presenta alcune lacune che io ritengo gravi ma colmabili come il mancato accoglimento di una nostra proposta riguardante il diritto di prelazione al fittavolo nell'ipotesi che alla scadenza del contratto il proprietario rinunci alla coltivazione diretta del fondo. Sulla base di esperienze francesi e di altri paesi comunitari è opportuno che si stabilisca anche da noi questa possibilità.

Un'ultima considerazione in tema di affitto. Mentre la discussione sul testo unificato del Comitato ristretto era in fase avanzata è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 22 dicembre 1977. Era una sentenza molto attesa e dopo averla attentamente esaminata la Commissione agricoltura ha concluso con la constatazione che la sentenza stessa non aveva per niente stravolto l'impianto delle due fondamentali leggi che riguardano l'affitto agrario, la legge n. 11 del 1971 e la legge n. 814 del 1973, e ha anzi potuto notare che le modifiche suggerite dalla Corte erano state in larga misura già recepite dal nuovo testo, cioè negli articoli già approvati.

Con successiva deliberazione la Commissione, dopo aver approvato una leggina tendente a coprire i vuoti creati dalla sentenza, ha deciso di presentare qui in Aula emendamenti discussi e concordati in Commissione allo scopo di tener ulteriormente conto dei suggerimenti della Corte stessa e della Commissione giustizia.

L'altro nodo importante da sciogliere è quello che riguarda il superamento dei contratti associativi. Il problema dell'opportunità o meno della trasformazione dei contratti di mezzadria, colonìa, compartecipazione e soccida in contratto di affitto è da molto tempo al centro di un vivace dibattito politico. Il relatore, senatore Fabbri, ha fatto ampio e puntuale riferimento al dibattito in atto anche tra giuristi, anch'essi schierati su opposti fronti.

La decisione che il Senato è chiamato a prendere è molto importante poichè riteniamo giunto il momento di sciogliere il nodo dei vecchi ed anacronistici contratti associativi considerati un retaggio del passato. Rapporti che la mia parte politica considera in contrasto con una moderna agricoltura e comunque di ostacolo al suo sviluppo. L'esigenza che a nostro avviso si pone è quella di promuovere a responsabilità imprenditoriale i mezzadri, i coloni, i compartecipanti e i soccidari italiani.

Basta guardare alla realtà delle nostre campagne per rendersi conto della necessità di questa scelta. È utile qui brevemente ricordare che nell'immediato dopoguerra erano condotti con questo tipo di contratto da 4,5 a 5 milioni di ettari. Secondo il censimento del 1970 tale superficie è scesa a circa 1,5 milioni di ettari. Oggi sono ancora meno.

Che cosa è accaduto? Una parte di mezzadri, la più piccola, sono diventati proprietari, un'altra parte, nelle zone di mezzadria classica, sono diventati braccianti, l'enorme maggioranza ha lasciato l'agricoltura. Da notare che le zone lasciate dai coloni e mezzadri sono oggi tra le più abbandonate ed incolte, come è facile vedere specie in Toscana e nel Salento, nonchè in molte altre parti d'Italia.

Dal punto di vista economico è quindi ben evidente il significato che rappresenta la possibilità reale di guadagnare a una agricoltura moderna e produttiva, capace di adeguarsi ai bisogni della nostra popolazione, 1,2 - 1,3 milioni di ettari. Ciò può rappresentare un importante elemento per la realizzazione degli obiettivi indicati dal piano agricolo-alimentare.

La proposta di riforma ha dato luogo ad un approfondito dibattito sulla costituzionalità

o meno della norma che prevede tale conversione. A sostegno dell'incostituzionalità è stato invocato l'articolo 41 della Costituzione che riconosce la libertà all'iniziativa economica dei privati. A sostegno della costituzionalità è stato detto che, ciò posto, la Costituzione indica al legislatore un campo di normativa specifica perchè l'autonomia contrattuale e l'iniziativa privata non si svolgano in contrasto con l'utilità e l'equità sociale. Compito del legislatore è quindi quello di rimuovere quelle clausole che impediscono all'autonomia contrattuale di essere in armonia con l'equità sociale.

Così posto il problema è necessaria anzitutto una scelta, una scelta di fondo. Si è molto discusso sulla figura del concedente di terreni a mezzadria, colonìa eccetera. La convinzione della mia parte politica è che, salvo eccezioni, il concedente è generalmente un assenteista che si disinteressa dell'impresa. Così è non solo nel Mezzogiorno con la colonìa, ma anche in vastissime zone di mezzadria classica. La nostra esperienza ci dice che in moltissimi casi il contratto di mezzadria è una sorta di affitto con retribuzione quantitativa.

Noi invitiamo i colleghi ad analizzare la realtà come oggi si presenta. La realtà è anzitutto che il contratto di mezzadria è un contratto morto perchè in base alla legge n. 756 del 1964 non si possono più stipulare nuovi contratti di mezzadria. La stessa legge dà più spazio al mezzadro nella gestione dell'impresa in quanto prevede (articolo 8) una sua partecipazione e anche il potere di innovare: l'articolo 6 della stessa legge prevede una forma di cooperazione tra concedente e mezzadro. Ricordiamo, infine, che la Cassazione ha riconosciuto esplicitamente la figura di coimprenditore sia del mezzadro, sia del colono.

Quando si parla, quindi, di spossessamento dell'iniziativa imprenditoriale bisogna aver presente questa realtà. L'impresa allo stato delle cose è soprattutto del mezzadro e del colono. In questi ultimi anni la situazione si è ulteriormente modificata a favore dei concessionari perchè i concedenti sono andati via via accentuando il loro disimpegno, dando vita a quello che è stato definito un vero e proprio sciopero degli investimenti. A portare avanti l'impresa si sono impegnati i mezzadri e i coloni, si sono impegnati con i propri mezzi. A questo fine essi hanno rivendicato ed ottenuto una sempre maggiore possibilità di intervento nelle trasformazioni aziendali e l'attribuzione di una maggior quota di prodotto.

Per queste ragioni, collega Mazzoli, noi siamo profondamente convinti che proprietario-concedente e mezzadro-concessionario non possono essere posti nello stesso piano di imprenditorialità, nè che sia corretto parlare di esproprio del concedente nè tanto meno del suo lavoro. Per lo stesso motivo non concordiamo con il collega de' Cocci quando scriveva che « la trasformazione sacrifica situazioni di vera imprenditorialità e comporta lo smembramento di unità produttive efficienti ».

Vorrei anche ricordare ai colleghi democratici cristiani, che hanno dei dubbi circa la legittimità costituzionale della conversione, che nella mia provincia e nel Veneto in generale sono state le leghe bianche, ancora nel lontano 1919-1920, con vivacissime lotte, a promuovere il superamento di numerose mezzadrie in affitto.

Osservo, ancora, che anche la legge francese, per i limitati casi di mezzadria esistenti, favorisce il mezzadro nei confronti del concedente assenteista. In questi casi l'articolo 862 del Codice rurale stabilisce che « ogni contratto di colonìa parziaria, mezzadria, può essere convertito in un contratto di affitto al termine del contratto stesso e di ogni periodo triennale se il proprietario e il conduttore ne ha fatto richiesta con atto stragiudiziale almeno 18 mesi prima ». Ciò ha determinato, in pochi anni, il superamento di molti dei residui contratti di mezzadria ancora esistenti in Francia.

Neppure riteniamo consistente l'obiezione che la parte liberale muove alla legge quando afferma che la trasformazione della mezzadria in affitto pone un problema che va molto al di là dell'ambito agricolo e si fa l'esempio dei due cittadini che stringono tra di loro un contratto, da cui scaturiscono impegni reciproci e ad un certo momento interviene la legge e trasforma il contratto stipulato in un altro che ha caratteristiche diver-

se. Non è giusto questo paragone perchè bisogna riferirsi al fatto specifico e concreto e non generalizzare. La mezzadria e così la colonìa rappresentano quel tipo di contratto che ben conosciamo e il cui superamento è ritenuto necessario agli effetti di un rilancio produttivo dell'agricoltura.

Nè vi è alcun pericolo per il nostro ordinamento giuridico in quanto non è minimamente ipotizzabile la possibilità di estendere ad altri rapporti giuridici ciò che si ritiene utile e necessario per la mezzadria, la colonìa e i restanti contratti associativi. Perciò non condividiamo le argomentazioni contenute nella relazione di minoranza del collega Balbo.

Per le cose dette non vi è alcun dubbio che il legislatore può compiere con assoluta tranquillità la sua scelta; e la scelta che, a nostro avviso, è giusto compiere, nell'interesse del Paese, è di schierarsi dalla parte del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario che aspirano ad una promozione sociale ed economica. È una scelta sociale e politica, come ha detto il senatore Truzzi.

In questo modo il legislatore tiene conto di quello che è lo spirito dell'articolo 41 della Costituzione che così va inteso: l'iniziativa economica privata è libera ma lo Stato ha il diritto di controllare affinchè tale iniziativa economica sia rivolta al bene comune. Quando l'iniziativa economica è carente, come è nel caso dei contratti associativi per colpa del concedente, lo Stato deve intervenire.

Così facendo si tiene anche conto di quanto è stato detto nel già ricordato convegno sul piano agricolo-alimentare quando, sempre a proposito dell'esigenza di contribuire all'ampliamento della base produttiva del Paese, tra gli obiettivi si è parlato di « revisione del contratto di affitto, al quale andranno ricondotti altri tipi di contratti agrari con particolare riguardo alla mezzadria ed alla colonìa parziaria ».

Vediamo ora in che misura la Commissione agricoltura ha tenuto conto di questa impostazione.

La discussione è stata ampia e complessa. Come elemento positivo è da ricordare il parere favorevole, espresso a maggioranza, della Commissione prima, affari costituzionali, sotto il profilo della legittimità costituzionale della conversione in affitto dei contratti associativi e l'approvazione dell'articolo 21 della legge che dispone appunto la trasformazione di detti contratti entro 4 anni dall'entrata in vigore della legge, salve le ipotesi previste da successivi articoli che limitano la conversione stessa.

Dirò subito che la soluzione adottata per i limiti imposti alla conversione, soprattutto in materia di colonìa, compartecipazione e soccida, è molto al di sotto della nostra proposta e ciò rappresenta un grave limite alla legge e inciderà negativamente nello sviluppo dell'agricoltura meridionale dove sono concentrati questi contratti. È un risultato limitato rispetto alle aspettative dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti e dei soccidari. Nonostante ciò, profondamente convinti della bontà delle nostre argomentazioni, ci adopereremo affinchè sia possibile andare oltre i risultati fin qui conseguiti.

Altro articolo importante è il 23 in quanto stabilisce che per tutti i contratti agrari che si stipuleranno nel futuro si applicheranno le norme sull'affitto.

Come ho già detto le limitazioni alla conversione sono tante e gravi. Esse sono contenute, anzitutto, nell'articolo 25 che riguarda i concessionari esclusi, cioè coloro che non possono ottenere la conversione del contratto in affitto. Questo articolo dispone che la conversione non ha luogo in due casi: *a*) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore a 60 anni; b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

Particolarmente grave e odiosa è la norma contenuta in questo secondo punto quando stabilisce che il concessionario deve dedicare i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo nel fondo oggetto del contratto senza considerare gli altri eventuali fondi di cui è

proprietario o che conduce in affitto. Ciò è ingiusto ed è da augurarsi che l'Aula modifichi l'articolo considerando l'aspetto sociale del problema.

Altro limite alla conversione è contenuto nell'articolo 26 che riguarda le unità produttive insufficienti. L'articolo dispone che la conversione non ha luogo quando il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisce, nella sua attuale condizione o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività e produttività, la formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico. Nell'articolo si definisce anche il concetto di unità produttiva idonea e si stabilisce che tale deve intendersi quella capace di assicurare ad un coltivatore un reddito annuale netto pari almeno alla retribuzione annuale del salariato fisso comune occupato in agricoltura quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona. Si stabiliscono anche le modalità per la presentazione del piano di sviluppo aziendale e le procedure per la sua approvazione. Riteniamo che vi sia qui un inciso che scoraggia la presentazione del piano quando si afferma che nel caso in cui la conversione sia subordinata all'attuazione del piano, la trasformazione ha luogo solo al termine dell'annata agraria in cui il piano di sviluppo aziendale è stato ultimato.

Positiva è la normativa dell'articolo 27 che riguarda le aziende pluripoderali e dispone che nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso aziendale costituito da più poderi o fondi, la trasformazione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati, anche se la richiesta è avanzata da uno solo dei coltivatori.

Così dicasi dell'articolo 28 che riguarda la conversione richiesta da più concessionari poichè è l'articolo che permette la conversione anche al mezzadro o colono coltivatore di un piccolo appezzamento purchè facente parte di un'unica azienda agricola o di un'unica proprietà fondiaria suddivisa in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali è oggetto di un autonomo contratto associativo. In questo caso, quando la conversione in affitto è richiesta da più concessionari, l'unità produttiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione di idoneità (unità produttiva capace di assicurare ad un coltivatore un reddito annuale netto pari alla retribuzione annuale del salariato fisso comune) è costituita dall'intera superficie agricola oggetto della domanda di conversione. Noi riteniamo che questa disposizione permetta il superamento di una parte notevole dei contratti colonici che altrimenti rimarrebbero esclusi.

Queste complessivamente sono le norme che riguardano la conversione e che in molti casi, purtroppo, la limitano. Come ho già detto è stato questo un passaggio difficile nell'elaborazione della legge; basti pensare all'interminabile discussione e al vivace scontro politico che ha avuto luogo a seguito della presentazione, da parte di un gruppo di colleghi democristiani, del « famoso » articolo 21-*bis* che limitava la conversione alle imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico in riferimento alla legge n. 153 del 1975 di recepimento delle direttive comunitarie.

L'accoglimento di questo emendamento avrebbe significato escludere dalla trasformazione la totalità dei coloni meridionali e gran parte dei mezzadri anche delle zone più sviluppate; basti pensare che ben due terzi delle aziende dell'Emilia-Romagna, regione certamente avanzata anche dal punto di vista agricolo, sono esclusi dai benefici previsti dalle direttive comunitarie. È stato raggiunto il compromesso di cui abbiamo detto e che, tenuto conto della situazione complessiva, può essere ritenuto ragionevole.

Altre disposizioni della legge, pure importanti, riguardano: la prelazione per l'acquisto delle scorte; l'aumento pari al 12 per cento della quota di riparto in favore del concessionario che non può ottenere o non chiede la trasformazione; la durata dei contratti non trasformati che è stabilita in 10 anni, ridotta a 6 nel caso in cui la conversione, possibile, non sia stata richiesta, oppure quando non vi sono nella famiglia del concessionario unità attive.

È importante che sia stata accolta una nostra proposta che riguarda i piccoli concedenti (proprietario con un reddito catastale

non superiore alle 3 000 lire e con un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta sulle persone fisiche non superiore ai 5 milioni) che potranno usufruire di una deduzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche pari all'imposta stessa e in via prioritaria il premio di apporto strutturale previsto dalla legge n. 153.

Desideriamo sottolineare, infine, i notevoli compiti che spettano alle regioni nell'applicazione di questa legge, non ultimi quelli derivanti dalla necessità di mettere a disposizione delle nuove imprese che prenderanno vita a seguito della conversione i mezzi finanziari necessari all'acquisto delle scorte e dei mezzi tecnici.

Il giudizio complessivo del Gruppo comunista sul testo votato in Commissione agricoltura è moderatamente e complessivamente positivo. Lo scopo che ci proponiamo di raggiungere con la nuova legge non è quello di punire una certa parte sociale, ma quello di arrivare ad una razionale utilizzazione delle risorse del nostro Paese per contribuire, anche in questo modo, a superare la grave crisi economica che stiamo attraversando. È stato fatto uno sforzo notevole per dare alla legge quell'impostazione moderna ed avanzata che è nelle aspettative degli imprenditori agricoli, e che tenga conto degli interessi della collettività nazionale.

La discussione in Commissione agricoltura sul tema oggi all'ordine del giorno dell'Aula è iniziata il 26 gennaio 1977, un anno e mezzo fa Sono stati 18 mesi di vivace ed impegnato confronto e di dibattito, in Parlamento e nel Paese attorno ad un problema che da sempre suscita interesse ed anche contrasti

Recentemente il mio partito ha presentato agli altri partiti della maggioranza formale richiesta per esaminare lo stato di attuazione dell'accordo di Governo per quanto riguarda le questioni dell'agricoltura. Si tratta di verificare lo stato di applicazione delle leggi già approvate dal Parlamento (legge « quadrifoglio » ed altre) e l'andamento delle discussioni parlamentari su importanti questioni come i contratti agrari, le terre incolte, la riforma dell'AIMA e della Federconsorzi, l'associazionismo dei produttori eccetera. Così pure per quanto riguarda il solenne impegno dei partiti, del Parlamento e del Governo a promuovere una sostanziale revisione della politica agricola comune. L'iniziativa vuole essere di richiamo ad affrontare i problemi che ci stanno di fronte senza ulteriori rinvii e a rispettare gli impegni.

Il Partito comunista italiano giudica positivamente il fatto che oggi sia iniziata qui in Aula la discussione generale sui contratti agrari, discussione che ci auguriamo ampia e portatrice di buoni risultati per gli imprenditori agricoli e per il Paese. Giudichiamo positivamente il fatto che le questioni agrarie siano al centro del dibattito politico. Dobbiamo tuttavia avere, tutti, la consapevolezza che questo complesso di questioni, che è così importante per poter determinare un diverso e più armonico sviluppo del Paese, deve diventare un banco di prova per la nuova maggioranza. Gli impegni sottoscritti sono parte irrinunciabile di una nuova impostazione della politica agraria e debbono essere rispettati.

Il Partito comunista italiano, come è stato detto molto autorevolmente dal segretario del partito, sta nella maggioranza con lealtà ma allo stesso tempo intende esercitare una positiva funzione di stimolo e di controllo cogliendo la spinta per il cambiamento che viene dal Paese, affinchè non vi sia incertezza nell'azione di Governo.

Per i prossimi giorni è annunciata qui a Roma una grande manifestazione di coltivatori diretti per chiedere che gli impegni per l'agricoltura si traducano in iniziative ed in fatti concreti. Noi, per quanto riguarda la legge sui contratti agrari ed anche su altre leggi in discussione, siamo nelle condizioni di poter dare in tempi brevi una risposta positiva. Per i contratti agrari l'impegno deve essere che la nuova legge possa entrare in funzione a partire dalla nuova annata agraria in modo da poter far funzionare subito il meccanismo della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto. Sarà questo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo ed onorevoli colleghi, il maggior contributo che possiamo dare per fare in modo che si diffonda un clima di

fiducia nelle campagne, condizione, questa, indispensabile per il rilancio della nostra agricoltura. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brugger. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, anche se non possiamo condividere in pieno alcune affermazioni contenute nella relazione che accompagna il disegno di legge in discussione, devo pur congratularmi con il senatore Fabbri per la grande pazienza e diligenza, per l'impegno e la competenza in materia di contratti agrari da lui dimostrati nella lunga discussione protrattasi. come abbiamo sentito, per molti mesi in Commissione agricoltura e nella Sottocommissione di coordinamento dei diversi disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Gli devo pure dare atto della buona volontà con la quale ha cercato di favorire al massimo la considerazione delle varie idee espresse dai rappresentanti dei diversi Gruppi politici, in sede di discussione preliminare in Commissione, allo scopo di raggiungere un compromesso accettabile da una grande maggioranza, compromesso costituito dallo schema di legge sottoposto ora dalla Commissione agricoltura al varo in seduta plenaria del Senato.

Poichè si tratta, come già accennato, in parte, di laboriosi compromessi tra le idee dei diversi Gruppi politici, il disegno di legge in discussione difetta, in certe disposizioni, a mio avviso, di sistematica semplicità e chiarezza, che sarebbero tanto necessarie soprattutto tenendo in considerazione la categoria che è maggiormente interessata alle norme in esso contenute. Sarà ad ogni modo assai utile accogliere l'idea espressa nella discussione preliminare dal relatore, cioè di riunire in un testo unico tutte le norme in vigore, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, regolanti la materia dei contratti agrari Dobbiamo tuttavia riconoscere che questo disegno di legge contribuisce notevolmente a semplificare ed a chiarire parecchie discordanze nell'esistente labirinto delle leggi in materia di patti agrari, riducendo le diverse forme e tipi esistenti al contratto d'affitto a scadenza determinata.

Condivido il ragionamento espresso dal senatore Fabbri nella sua relazione, che le ripetute proroghe dei patti agrari in atto, avvenute ormai, come abbiamo sentito, da quasi un mezzo secolo, hanno causato e motivato il sospetto, da parte dei proprietari di terre destinate a colture agrarie, cedute o da cedere in affitto o usando altri tipi di patti agrari, che con le ripetute proroghe si volesse in definitiva arrivare all'espropriazione delle terre in favore di coloro che le lavorano direttamente. Perciò alcuni proprietari non in grado anche temporaneamente di condurre o lavorare personalmente le terre di loro proprietà hanno preferito lasciarle incolte o coltivate in modo eccessivamente estensivo prima di cederle ad altri, a una più razionale lavorazione, instaurando rapporti contrattuali soggetti ad indeterminate proroghe. E tutto questo a danno della produzione agricola del paese e dell'impiego di mano d'opera esuberante Il timore di nuove proroghe delle scadenze previste dalla presente legge esisterà anche dopo l'approvazione di questa legge. Per eliminarlo sarà necessario che siano date, in occasione di questa discussione, le relative garanzie da parte del Governo e da parte di tutti i Gruppi politici rappresentati in quest'Aula, soprattutto da quello comunista e anche da quello socialista.

Per me i dubbi su un'eventuale futura proroga delle scadenze previste sono assai affievoliti dalla constatazione che con questo disegno di legge la regolamentazione e la disciplina dei contratti agrari previste si adeguano — e lo abbiamo già sentito — alla disciplina dei contratti agrari esistenti nella maggior parte degli altri paesi membri della CEE· disciplina atta a favorire l'incremento della produzione agricola e ad assicurare un adeguato reddito di lavoro al coltivatore diretto, ponendo dei limiti massimi ai canoni di affitto e promuovendo la formazione di unità produttive razionali, anche mediante l'affitto a relativamente lunga scadenza a coltivatori diretti che non dispongono di una estensione sufficiente di terre proprie per la costitu-

zione di unità produttive razionali o imprese familiari come altri le chiamano.

Per raggiungere i fini sopra accennati, si rende necessaria la definizione della qualifica di coltivatore diretto e del concetto di minima unità produttiva. Il disegno di legge in discussione contiene queste definizioni nell'articolo 6 e al secondo comma dell'articolo 10. Queste definizioni ora dovranno sostituire le altre contenute in precedenti leggi.

I timori di future proroghe saranno eliminati nel momento in cui avranno effetto risolutivo le prime scadenze. Credo quindi che sarebbe opportuno che venissero abbreviati i termini di scadenza dei contratti in corso. Mi rendo conto che quel che è passato non lo si considera più e che viene valutato soltanto ciò che ci si può attendere in futuro; pur tuttavia questa abbreviazione dovrebbe avvenire. Mi sembrano veramente troppo lunghe le scadenze previste dall'articolo 2, se constatiamo, ad esempio, che un contratto prorogato ormai da 40 anni dovrebbe scadere soltanto dopo altri 12 anni!

Le prime scadenze dei contratti in atto dovrebbero quindi essere ridotte a metà, se si vuole favorire la stipulazione di nuovi contratti di affitto in un clima di reale fiducia. Mi rendo conto che la lunga durata dei nuovi contratti è necessaria per dare una certa tranquillità e sicurezza agli affittuari. Dobbiamo pur tener presente che durate simili sono previste anche nelle leggi sui contratti agrari esistenti in quasi tutti gli altri Stati membri della CEE.

Non voglio dilungarmi sulle norme regolanti la conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonìa parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida. Abbiamo sentito che si tratta di patti e contratti superati dai tempi. Sono persuaso che il contratto di affitto dà la migliore possibilità per una equa remunerazione del lavoro al coltivatore diretto non proprietario. Sappiamo, e lo abbiamo ripetuto parecchie volte, che oggi la agricoltura è l'attività economica meno redditizia: perciò il lavoro dell'agricoltura è meno remunerativo di quello degli altri settori economici. Il reddito di lavoro del proprietario coltivatore diretto può raggiungere in certe unità produttive razionali l'auspicabile parità di reddito del lavoro in altre attività economiche. L'affittuario coltivatore diretto si trova sempre in una situazione di svantaggio nei confronti del proprietario coltivatore diretto perchè deve pagare un canone di affitto al proprietario della terra che lavora. Questo canone di affitto deve essere relativamente basso e poco remunerativo del capitale investito nella proprietà della terra se vogliamo salvaguardare all'affittuario un minimo reddito ancora interessante di lavoro Quanto minore sarà la remunerazione del capitale investito da non agricoltori in proprietà di terreni agricoli, tanto più sarà favorito in un secondo tempo, senza coercizione e senza espropriazione, il passaggio della proprietà dei terreni agricoli ai coltivatori diretti, fine auspicato dalla politica agraria della CEE.

In altri paesi democratici europei, come ad esempio in Austria, il mercato dei terreni destinato alla produzione agricola è severamente controllato e regolato in modo che gli acquirenti, per poter diventare proprietari, debbono dimostrare di essere professionalmente in grado di esercitare in proprio la coltivazione della terra. Sembra che la nostra Costituzione vieti una simile disposizione e perciò dobbiamo trovare altri congegni per arrivare al fine della politica agraria europea.

Ma torniamo al disegno di legge in discussione e alla prevista regolamentazione dei canoni di affitto, che ritengo troppo complicata e poco precisa, perchè parte, per la fissazione del canone massimo, da dati catastali per lo meno poco esatti e perciò in molti casi non corrispondenti alla realtà, non per colpa dei proprietari nè per colpa degli affittuari, bensì per l'inefficienza degli uffici statali competenti. Se la base di partenza, i dati catastali per i calcoli delle imposte sui terreni, sono difettosi e in gran parte non aggiornati, le sperequazioni aumentano con la moltiplicazione con coefficienti alti. I procedimenti di correzione e di adattamento delle cifre risultanti per stabilire l'equo canone sono assai complicati e macchinosi. A mio avviso la fissazione dei canoni massimi sarebbe più semplice se si partisse dal raccolto, applicando una determinata percentuale

al suo valore. Purtroppo questo metodo non fu accolto in Commissione agricoltura, anche se consigliato e provato da competenti operatori agricoli i quali sono pur menzionati nella relazione che accompagna il disegno di legge.

L'applicazione pratica di alcune norme contenute nel disegno di legge in discussione incontrerà notevoli difficoltà. Mi associo a quanto ha detto il collega senatore Truzzi, esprimendo l'augurio che questo disegno di legge favorisca in primo luogo la situazione degli affittuari e dei proprietari e non tanto quella degli avvocati. Se ho compreso bene — e ne dubito — il contenuto dell'articolo 36 del disegno di legge, esso per i miei ragionamenti rappresenterebbe una valvola di sicurezza che mi renderebbe tranquillo. Vorrei che questi dubbi mi fossero chiariti anche dopo aver sentito le varie idee esposte nella discussione odierna. Infatti l'articolo 36 dispone l'efficacia di accordi e transazioni in tema di diritti derivanti dalle leggi sui contratti agrari, raggiunti dalle parti con la assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o davanti al giudice. Se il giudice non è più considerato persona di fiducia forse possiamo cancellarlo in sede di emendamenti.

Possono verificarsi dei casi particolari in cui è richiesta una elasticità contrattuale maggiore di quella che le norme della legge ammettono. Qui mi vorrei rivolgere direttamente al relatore nonchè al rappresentante del Governo per avere un chiarimento concreto in base ad un esempio che di frequente si può verificare: in un'unità produttiva minima, lavorata dal proprietario coltivatore diretto, viene a mancare per un periodo, poniamo il caso, di cinque anni, la forza lavorativa determinante, per morte, per infortunio o per altri eventi di forza maggiore, cosicchè l'unità produttiva non può essere temporaneamente lavorata in proprio. Trattandosi di unità produttiva minima la famiglia del coltivatore diretto non è in grado di retribuire in modo adeguato il lavoro di un salariato. È in questo caso ammesso un accordo, in base all'ultimo comma dell'articolo 36, col quale viene affidata l'unità produttiva ad un affittuario per la durata di, mettiamo, cinque anni per essere poi lavorata, dopo la scadenza dei cinque anni, nuovamente dal proprietario coltivatore diretto? Se a questa domanda mi potrà essere data risposta affermativa non esiterò a dare voto favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,40*).

Dott PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari